SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A4283

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 aprile 2000, n. **94.**

Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 in favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Dal 1° gennaio 2001 cessa ogni forma di contributo in favore dell'ente morale «Servizio sociale internazionale - sezione italiana».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3729):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 4 gennaio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 20 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 febbraio 1999, il 7 aprile 1999, l'11 ed il 26 maggio 1999, il 2 giugno 1999 ed approvato il 13 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6240):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 luglio 1999, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla III commissione il 29 settembre 1999, il 5, il 14, ed il 21 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 ottobre 1999 (atto n. 6240/*A* - relatore on. GIOVANNI BIANCHI).

Esaminato in aula il 17 gennaio 2000 ed approvato, con modificazioni, il 19 gennaio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 3729/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 25 gennaio 2000, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 febbraio 2000.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 febbraio 2000.

Relazione scritta annunciata il 13 marzo 2000 (atto n. 3729/*A* - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato ed approvato in aula il 30 marzo 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il D.P.R. 20 aprile 1973, n. 361, conferisce, su proposta del Ministro degli affari esteri, al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, con sede in Roma, la personalità giuridica di cui all'art. 12 del codice civile, che recita testualmente:

«Le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica».

00G0138

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **95.**

Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine;

Vista la decisione 73/391/CE del Consiglio del 13 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari, e successive modifiche;

Vista la decisione 82/854/CE del Consiglio del 10 dicembre 1982, relativa al regime applicabile nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da Paesi non membri delle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;

Vista la deliberazione 9 giugno 1999, n. 93/99, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), concernente operazioni e categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica alle garanzie assicurative e fideiussorie concesse direttamente o indirettamente per conto o con il sostegno dello Stato, per operazioni relative all'esportazione di merci o servizi di origine dello Stato, quando siano destinate a Paesi fuori dall'Unione europea e finanziate con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti, che implichino un periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale a dire il periodo di rimborso compresa la durata di fabbricazione.

2. Il presente decreto non si applica alla garanzia per fideiussioni prestate a garanzia di offerte, a fronte di quote di pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Esso non si applica, inoltre, alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali di costruzione utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale.

Art. 2.

Disposizioni applicabili

1. Fermo restando che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, in conformità delle disposizioni comunitarie ivi comprese quelle contenute nell'allegato, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE) istituito dall'articolo 1 del predetto decreto (in prosieguo: «l'assicuratore»), si attiene, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e attività rientranti nel campo d'applicazione previsto all'articolo 1, ai principi comuni definiti dall'allegato stesso.

2. Qualora il Consiglio dell'Unione europea dovesse modificare modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico relative ai principi comuni di cui al comma 1, l'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie è disposto dal CIPE mediante propria delibera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

FASSINO, *Ministro del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

PRINCIPI COMUNI PER L'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

CAPITOLO I: ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Sezione 1: **Principi generali e definizioni**

1. *Ambito dei principi comuni*

a) I principi comuni definiti nel presente allegato si applicano all'assicurazione di operazioni di credito fornitore con acquirenti pubblici o privati e all'assicurazione di operazioni di credito acquirente con mutuatari pubblici o privati.

b) I principi comuni si applicano all'assicurazione di tutti i rischi di cui al punto 4. Tuttavia l'assicuratore può decidere, caso per caso, di limitare la garanzia a determinati rischi.

c) Quando tutte le obbligazioni di un debitore privato sono totalmente e incondizionatamente garantite da un ente considerato pubblico a norma del punto 5, si applicano i principi comuni relativi ai debitori pubblici.

Ai fini del presente allegato, per «debitore» si intendono gli acquirenti o i mutuatari di cui al punto 1 a), o il loro garante relativamente all'operazione assicurata.

2. *Caratteristiche del credito fornitore*

a) Il termine «credito fornitore» si applica ad un contratto commerciale avente per oggetto l'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro stipulato tra uno o più fornitori e uno o più acquirenti, ai termini del quale l'acquirente si impegna a pagare il fornitore in contanti o con pagamenti dilazionati.

b) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito fornitore si applicano se la garanzia è concessa a imprese stabilite in uno Stato membro a norma dell'articolo 48 del trattato.

c) Se un contratto commerciale è finanziato mediante un credito acquirente o qualsiasi altra convenzione di finanziamento, la garanzia concessa all'esportatore per il contratto commerciale stesso è soggetta alle disposizioni relative all'assicurazione dei crediti fornitore.

3. *Caratteristiche del credito acquirente*

a) Il termine «credito acquirente» si applica ad un contratto di prestito tra una o più istituzioni finanziarie e uno o più mutuatari per il finanziamento di un contratto commerciale avente ad oggetto l'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro, in base al quale le istituzioni di credito si impegnano, per l'operazione sottostante, a pagare i fornitori in contanti per conto degli acquirenti/mutuatari, mentre gli acquirenti/mutuatari rimborseranno le istituzioni di credito con pagamenti dilazionati.

b) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito acquirente si applicano quando la garanzia è concessa a istituzioni finanziarie, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento o di registrazione, a condizione che il credito acquirente costituisca un obbligo incondizionato per il mutuatario a rimborsare il debito, indipendentemente dall'esecuzione del contratto commerciale finanziato.

c) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito acquirente si applicano all'assicurazione fornita a un'istituzione finanziaria a fronte di strumenti negoziabili debitamente tenuti da tale istituzione finanziaria e pagabili da un acquirente in base a una convenzione finanziaria per il finanziamento di un contratto commerciale.

4. *Definizione dei rischi contemplati*

a) Il rischio commerciale per i debitori privati è determinato dai punti da 14, 15 e 16.

b) Il rischio politico è determinato per i debitori privati dai punti da 17 a 22 e per i debitori pubblici dai punti da 15 a 22.

c) Il rischio di fabbricazione è determinato dal punto 6, lettera b).

d) Il rischio di credito è determinato dal punto 6, lettera c).

5. *Status del debitore*

a) Si considera debitore pubblico un ente che, in qualsiasi forma, rappresenta la potestà pubblica stessa e non può, né in via giudiziaria né in via amministrativa, essere dichiarato insolvente. Può essere un debitore sovrano, cioè un ente che impegna la credibilità dello Stato, ad esempio il Ministero delle Finanze o la Banca centrale, o qualsiasi ente pubblico subordinato, quali le autorità regionali, comunali o parastatali o altre istituzioni pubbliche.

b) Per determinare la natura giuridica di un debitore l'assicuratore prende in considerazione i seguenti elementi:

— la situazione giuridica del debitore;

— la reale efficacia di un'eventuale azione legale nei confronti del debitore;

— le fonti di finanziamento e di reddito del debitore, tenendo conto del fatto che un debitore pubblico può anche estinguere i suoi debiti utilizzando fonti non collegate alle risorse del governo centrale, ad esempio, il gettito fiscale locale o i provenenti di servizi pubblici;

— di grado di influenza o di controllo sul debitore che può essere esercitato dal governo del paese ospitante.

c) Qualsiasi debitore che in base ai criteri sopra indicati non sia pubblico si considera privato.

Sezione 2: **Ambito della garanzia**

6. *Rischi assicurati*

a) I rischi assicurati sono il rischio di perdita derivante dalla fabbricazione e il rischio di credito.

b) Il rischio di perdita derivante dalla fabbricazione si realizza quando l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali dell'assicurato, o la fabbricazione dei prodotti ordinati, è interrotta per un periodo di sei mesi consecutivi, purché tale interruzione sia causata direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di una o più delle cause di sinistro coperte elencate ai punti da 14 a 22.

c) Il rischio di credito si realizza quando l'assicurato non può ottenere il pagamento di una somma dovutagli in base al contratto commerciale o all'accordo di prestito in questione tre mesi dopo la scadenza, a condizione che il mancato pagamento sia causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di una o più delle cause di sinistro coperte elencate ai punti da 14 a 22.

d) Qualora il rischio relativo ad un credito acquirente sia coperto incondizionatamente, l'assicuratore applica i principi e le procedure di cui ai punti 32, 33 e 47, lettera a).

7. *Portata della garanzia*

a) La copertura del rischio di fabbricazione comprende, nei limiti dell'importo del contratto, le spese sostenute dall'assicurato per l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali o per la fabbricazione dei prodotti oggetti del contratto, purché tali spese siano effettivamente imputabili all'esecuzione del contratto.

La copertura del rischio di fabbricazione non comprende:

— le spese sostenute in relazione a prodotti e/o servizi per i quali sia già diventata operante la copertura del rischio di credito;

— le somme versate dall'assicurato in seguito all'escussione di una fideiussione prestata sul contratto coperto; tuttavia questa esclusione non impedisce all'assicuratore di coprire tali rischi al di fuori del campo d'applicazione del presente decreto;

— le somme pagate dall'assicurato al debitore a titolo di penalità e risarcimenti.

b) La copertura del rischio del credito comprende l'importo (capitale e interessi) dovuto dall'acquirente a norma del contratto commerciale o dal mutuatario a norma dell'accordo di prestito, compresi gli interessi maturati dopo la data di scadenza (interessi di mora).

Sono esclusi dalla copertura gli importi pagati dall'assicurato al debitore a titolo di penalità e risarcimenti.

8. *Percentuale di copertura*

a) La percentuale di copertura e la base per determinare l'importo massimo dell'indennizzo per cui l'assicuratore si obbliga sono esplicitamente stabiliti nella polizza di assicurazione credito emessa da quest'ultimo.

b) Se l' assicuratore concede una percentuale di copertura più elevata del 95 %, applica i principi e le procedure di cui ai punti 32, 33 e 47, lettera a).

9. *Percentuale non assicurata*

Fatte salve le disposizioni del punto 8, lettera b), l'assicurato conserva a suo carico qualsiasi percentuale non assicurata. L'assicuratore può decidere di consentire all'assicurato di trasferire integralmente o parzialmente tale percentuale non assicurata.

10. *Copertura per operazioni in valuta estera*

Qualora le operazioni comportino pagamenti o finanziamenti in una o più valute estere, la copertura può essere concessa in una qualsiati di tali valute.

11. *Forniture estere*

I contratti di subfornitura con parti di uno o più Stati membri sono automaticamente inclusi nella copertura in base alla decisione 82/854/CE del Consiglio, del 10 dicembre 1982 relativa al regime applicabile, nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da paesi non membri delle Comunità europee [1].

12. *Decorrenza della garanzia*

a) Nel caso del credito acquirente, la garanzia decorre dalla data di entrata in vigore della convenzione di prestito, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nell'accordo di prestito siano soddisfatti.

b) Nel caso del credito fornitore, la garanzia del rischio di fabbricazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto commerciale, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nel contratto commerciale siano soddisfatti.

La garanzia del rischio del credito decorre dalla data in cui il pieno adempimento degli obblighi contrattuali dell'assicurato conferisce a quest'ultimo il diritto al pagamento, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nel contratto commerciale siano soddisfatti. Tuttavia, la garanzia del rischio di credito può decorrere dalla data di ciascuna consegna parziale o spedizione parziale, purché, a norma del contratto, l'assicurato abbia diritto al pagamento di un importo fisso e definitivo corrispondente al valore delle merci e/o dei servizi consegnati o spediti.

Sezione 3: **Cause di sinistro e esclusione dalla responsabilità**

13. *Responsabilità dell'assicuratore*

L'assicuratore è tenuto al versamento dell'indennizzo se il sinistro è direttamente ed esclusivamente dovuto ad uno o più degli eventi coperti elencati ai punti da 14 a 22.

14. *Insolvenza*

Insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato e, eventualmente, del suo garante.

15. *Inadempienza*

Inadempienza del debitore e, eventualmente, del suo garante.

16. *Risoluzione o rifiuto arbitrari*

Decisione dell'acquirente in un'operazione di credito fornitore di sospendere o revocare il contratto commerciale o di rifiutare l'accettazione delle merci e/o dei servizi, senza averne la facoltà.

17. *Decisione di un paese terzo*

Ogni atto o decisione del governo di un paese diverso dallo Stato o da quello dell'assicuratore rato, compresi atti e decisioni di enti pubblici equiparati a interventi del governo, che ostacoli l'esecuzione dell'accordo di prestito o del contratto commerciale.

18. *Moratoria*

Moratoria generale disposta dal governo del paese del debitore o da quello di un paese terzo per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento a norma dell'accordo di prestito o del contratto commerciale.

[1] GU L 357 del 18. 12. 1982, pag. 20.

19. *Impedimento o ritardo del trasferimento di fondi*

Eventi politici o problemi economici sopraggiunti fuori dello Stato, oppure disposizioni legislative o amministrative adottate fuori di tale paese, che impediscano o ritardino il trasferimento delle somme versate per l'accordo di prestito o il contratto commerciale.

20. *Disposizioni legali nel paese del debitore*

Disposizioni legali adottate nel paese del debitore che dichiarino liberatori i versamenti effettuati da quest'ultimo in valuta locale anche se, a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali versamenti, convertiti nella valuta del contratto commerciale o dell'accordo di prestito, non raggiungono più l'importo del debito al momento del trasferimento.

21. *Decisione dello Stato o di quello dell'assicurato*

Atti o decisioni dello Stato o di quello dell' assicurato, compresi atti e decisioni della Comunità europea, concernenti gli scambi commerciali tra uno Stato membro e paesi terzi, come un divieto di esportazione, sempre che il governo interessato non si faccia carico dei relativi effetti.

22. *Forza maggiore*

Circostanze di forza maggiore che si verifichino fuori dello Stato, che potrebbero comprendere la guerra, ivi compresi guerra civile, rivoluzione, sommossa, tumulti civili, ciclone, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto e incidente nucleare, purché i relativi effetti non siano altrimenti assicurati.

23. *Esclusione generale dalla responsabilità*

L'assicuratore avrebbe titolo a declinare ogni responsabilità per perdite direttamente o indirettamente imputabili alle circostanze seguenti:

a) azioni o omissioni dell'assicurato, o di una persona che agisca per suo conto;

b) eventuali disposizioni implicanti restrizioni dei diritti dell'assicurato incluse nell'accordo di prestito, nel contratto commerciale o nella documentazione allegata, compresa quella relativa alle garanzie previste;

c) eventuali ulteriori accordi conclusi tra l'assicurato e il debitore, dopo la conclusione dell'accordo di prestito o del contratto commerciale, che ostacolino o ritardino il pagamento del debito;

d) nel caso del credito fornitore, inadempimento dei subfornitori, dei cofornitori o di altri fornitori, purché tale inadempimento non dipenda dagli eventi politici indicati tra le cause di sinistro elencate nei punti da 17 a 22.

Sezione 4: **Disposizioni relative all'indennizzo**

24. *Termine costitutivo di sinistro*

a) Il termine costitutivo di sinistro corrisponde al periodo di tempo che deve trascorrere perché il rischio coperto si realizzi, come indicato al punto 6, lettere b) e c).

b) Non si applica alcun termine costitutivo di sinistro

— quando, nel caso di un debitore privato, il mancato pagamento sia dovuto all'insolvenza di diritto o di fatto del debitore;

— in caso di accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito.

25. *Indennizzo e cessione dei diritti*

a) L'assicuratore ha titolo a ricevere l'indennizzo alla scadenza del termine costitutivo di sinistro definito al punto 24, purché siano stati soddisfatti i requisiti dell'assicurazione e dell'indennizzo, il credito sia legalmente incontestabile e l'assicurato abbia gestito il rischio con la debita diligenza.

b) L'assicuratore ha il diritto di beneficiare della cessione dei diritti dell'assicurato a norma dell'accordo di prestito o del contratto commerciale.

26. *Obbligazioni garantite*

Se le obbligazioni del debitore nei confronti dell'assicurato sono coperte da cauzione o altra forma di garanzia, l'assicurato deve aver preso tutti i provvedimenti necessari indicati nella polizza non solo per assicurare la validità e operatività della cauzione o altra garanzia, ma anche per farla applicare effettivamente.

27. *Calcolo dell'indennizzo*

Fatto salvo il punto 31, nel calcolare l'importo dell'indennizzo, l'assicuratore non corrisponde all'assicurato un importo superiore all'impatto effettivo della perdita totale subita e/o superiore all'importo che l'assicurato aveva effettivamente titolo a ricevere dal mutuatario in base all'accordo di prestito o dall'acquirente in base al contratto commerciale.

28. *Pagamento dell'indennizzo*

L'indennizzo viene versato senza indugio, comunque entro e non oltre un mese a decorrere dalla scadenza del termine costitutivo di sinistro, purché l'assicuratore abbia ricevuto tempestiva notifica del sinistro e abbia ottenuto in tempo utile tutte le informazioni, i documenti e gli elementi di prova necessari per accertare che il credito è incontestabile.

Per la copertura del rischio di fabbricazione, l'indennizzo viene versato entro un mese a decorrere dalla data più recente tra la data di scadenza del termine costitutivo di sinistro, all'occorrenza la data di ricevimento della relazione di un esperto, oppure la data dell'accordo tra l'assicurato e l'assicuratore sull'importo dell'indennizzo.

29. *Controversie relative all'indennizzo*

Se la perdita per la quale l'assicurato chiede un indennizzo è relativa a diritti contestati, l'assicuratore può rinviare il pagamento dell'indennizzo sino a quando la controversia sia stata risolta a favore dell'assicurato dall'organo giudiziario o arbitrale previsto nell'accordo di prestito o nel contratto commerciale.

30. *Accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito*

a) Se l'accordo di prestito o il contratto commerciale coperti sono oggetto di un accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito, l'assicurato si conforma alle condizioni dell'accordo di ristrutturazione sia per la frazione garantita sia per quella non garantita dell'accordo di prestito o del contratto commerciale in questione. L'assicurato fornisce all'assicuratore tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione.

b) Se l'importo assicurato è incluso in un accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito, l'assicuratore può rinunciare al periodo di un mese previsto al punto 28, una volta che l'accordo bilaterale è diventato efficace.

31. *Spese supplementari*

Le spese supplementari relative ad azioni volte a limitare o evitare perdite sono coperte in ragione della percentuale di copertura prevista dalla polizza di assicurazione credito, purché siano state approvate dall'assicuratore. Le spese supplementari comprendono le spese giudiziarie e altre spese legali volte a limitare o evitare le perdite ma non le spese volte ad accertare la validità della richiesta di indennizzo.

Tuttavia, se tali spese si riferiscono anche ad importi o a crediti non garantiti dall'assicuratore, esse sono imputate proporzionalmente agli importi o ai crediti garantiti e non garantiti.

CAPITOLO II: PREMIO

32. *Principi generali per la fissazione del premio*

I premi devono convergere. A tal fine il premio fatturato per l'assicurazione dei crediti all'esportazione deve:

— corrispondere al rischio coperto (rischio paese, sovrano, pubblico e/o privato);

— riflettere adeguatamente la portata e la qualità della garanzia concessa;

— non essere insufficiente ai fini della copertura di perdite e costi operativi a lungo termine.

33. *Qualità della garanzia*

Nel determinare la qualità della garanzia citata al punto 32 l'assicuratore deve tenere debitamente conto della percentuale di copertura, della condizionalità della stessa e di ogni altra condizione che influisce sulla qualità della garanzia.

34. *Valutazione del rischio paese*

Il livello del premio applicato per ciascun paese o categoria di paesi è basato su un'appropriata valutazione del rischio paese.

35. *Affidabilità del debitore*

Nel fissare i tassi di premio, l'assicuratore deve tenere conto adeguatamente dell'affidabilità del debitore nonché del suo status in base al punto 5.

36. *Durata del rischio*

Nel calcolare il premio l'assicuratore deve tenere conto della durata totale del rischio e degli interessi nonché del profilo di rimborso.

37. *Importo assicurabile*

a) Il premio viene pagato sull'importo assicurabile e si basa per quanto possibile su benchmark minimi. Questi sono espressi in percentuali di un valore di riferimento come se il premio fosse incassato integralmente alla data dell'assicurazione o cauzione; per i rischi di credito tale valore di rifeirmento è almeno pari all'importo del capitale del prestito o alla quota (ri)finanziata del contratto commerciale; per il rischio di fabbricazione è pari al valore totale del contratto dedotti gli acconti.

b) Nel caso del rischio di fabbricazione, l'importo assicurabile può essere ridotto all'importo del danno massimo previsto.

38. *Pagamento del premio*

a) L'importo totale del premio deve essere corrisposto alla data della polizza di assicurazione credito o della garanzia o alla data in cui il contratto o l'accordo di prestito ha piena efficacia.

b) Il premio può essere corrisposto ratealmente o aggiungendo un margine al tasso di interesse, purché esso corrisponda in valore attuale netto all'importo del premio di cui alla precedente lettera a).

CAPITOLO III: POLITICA ASSICURATIVA PER PAESE

39. *Determinazione della politica assicurativa per paese*

a) L'assicuratore, alla luce delle sue dimensioni e dei vincoli economici strutturali basa la sua politica assicurativa per paese sulla sua valutazione del rischio paese, sulla sua esposizione totale verso ciascun paese e sulla composizione del suo portafoglio rischi.

b) Nel fissare la sua politica assicurativa per paese, l'assicuratore tiene conto della classificazione di ciascun paese debitore.

c) Tuttavia l'assicuratore ha la facoltà di cessare o limitare la copertura delle operazioni su un determinato paese, indipendentemente dalla classificazione del paese in questione.

40. *Definizione dell'esposizione totale*

L'esposizione totale è determinata, nei limiti della percentuale di copertura, sulla base degli importi per le operazioni a medio e a lungo termine, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

41. *Rischio paese*

a) Per il gruppo di paesi che costituiscono il rischio migliore, l'assicuratore in linea di massima non applica restrizioni alla sua politica assicurativa.

b) Per gli altri paesi, l'assicuratore può applicare restrizioni alla sua politica assicurativa.

c) L' assicuratore che, in linea di massima, non offre copertura per un paese o un determinato gruppo di paesi può comunque, in via eccezionale, garantire alcune operazioni per ragioni di politica bilaterale o di interesse nazionale o se per l'operazione in questione è disponibile una quantità sufficiente di valuta estera liberamente convertibile.

d) Per quanto riguarda i paesi di cui alla lettera b), l' assicuratore può fissare limiti di rischio, in modo cumulativo o alternativo, ad esempio:

— l'esposizione totale verso il paese in questione;

— il valore totale delle premesse di garanzia;

— il valore dei nuovi contratti da coprire;

— l'importo massimo coperto per operazione.

L' assicuratore può anche aumentare il premio applicabile.

Al di sotto dei limiti di rischio per un determinato paese, non vi è di norma alcun limite della politica assicurativa.

42. *Condizioni specifiche di copertura per paese*

In ogni caso, l'assicuratore può sistematicamente applicare ad un determinato paese, indipendentemente dalla categoria cui appartiene, alcune condizioni di copertura, quali:

— garanzia di pagamento e/o di trasferimento della Banca centrale o del Ministero delle Finanze del paese in questione;

— lettera di credito irrevocabile o garanzia bancaria;

— proroga del termine costitutivo di sinistro;

— riduzione della percentuale di copertura;

— limitazione della copertura per alcuni settori di attività o tipi di progetti.

CAPITOLO IV: PROCEDURE DI NOTIFICA

43. *Ambito delle procedure di notifica*

a) L' assicuratore osserva le seguenti procedure nell'applicazione dei principi comuni enunciati nei capitoli da I a III del presente allegato.

b) Tali procedure integrano quelle stabilite con la decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari [1].

44. *Tipi di procedure di notifica*

Sono previsti quattro tipi di procedure di notifica, per la Commissione e per gli altri assicuratori:

— notifica annuale per informazione;

— notifica per decisione;

— notifica a priori per informazione;

— notifica a posteriori per informazione.

I dati forniti non sono rivelati a terzi.

45. *Notifica annuale per informazione*

a) Alla fine di ogni anno, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo, l' assicuratore invia agli altri assicuratori e alla Commissione una relazione circa l'attività svolta nel corso dell'esercizio, su base retrospettiva. Tale relazione riguarda tutti i paesi debitori e per ognuno di essi fornisce i dati seguenti:

— importo complessivo delle promesse di garanzia offerte dall'assicuratore;

— esposizione totale secondo il punto 40 dell'allegato;

— premi riscossi;

— importo dei recuperi;

— importo degli indennizzi corrisposti.

b) All'inizio di ogni anno, e comunque entro il 31 gennaio, l' assicuratore invia agli altri assicuratori e alla Commissione una relazione circa la politica assicurativa che prevede di attuare nel corso dell'esercizio, comprendente tipo e livello dei massimali e condizioni di copertura sistematiche che l'assicuratore intende applicare.

46. *Notifica per decisione*

a) In caso di offerte concorrenziali da parte di esportatori o banche della Comunità l'assicuratore risponde prontamente alle richieste di informazioni di altri assicuratori interessati circa la natura del debitore dell' operazione in questione, secondo quanto indicato al punto 5.

b) In caso di disaccordo sulla natura giuridica del debitore, l' assicuratore comunica le informazioni agli altri assicuratori allo scopo di definire di comune accordo tale natura giuridica.

c) Se non si riesce a raggiungere un accordo sulla natura giuridica del debitore entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta di informazioni, l'assicuratore sottopone la questione, comprese le pertinenti informazioni, alla Commissione, che adotta una decisione secondo la procedura comunitaria

[1] GU L 346 del 17. 12. 1973, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

47. *Notifica a priori per informazione*

a) L'assicuratore che intenda derogare alle disposizioni del presente allegato concedendo condizioni di copertura più favorevoli per una data operazione o una serie di operazioni, per uno o più settori particolari, per uno o più paesi specifici, o per il suo sistema globale, notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, specificando le ragioni della deroga prevista, ad esempio, la necessità di adeguarsi alla concorrenza internazionale, e il corrispondente tasso di premio da applicare.

b) L'assicuratore che intenda applicare un premio più basso di quello che ha notificato su base annua in base al punto 45, lettera b) del presente allegato, notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa.

c) L'assicuratore che, dopo la notifica effettuata da un altro assicuratore in base alla lettera a) o b) del presente punto, intenda concedere condizioni più favorevoli di quelle oggetto di detta notifica comunica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, precisando il tasso di premio che intende applicare.

d) L'assicuratore che, a norma del punto 41, lettera c) del presente allegato, intenda garantire operazioni con debitori di paesi per i quali in genere non offre copertura notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, precisando il tasso di premio che intende applicare.

48. *Notifica a posteriori per informazione*

a) L'assicuratore che intenda derogare alle disposizioni del presente allegato concedendo condizioni di copertura meno favorevoli per una data operazione o per una serie di operazioni, per uno o più settori particolari, per uno o più paesi specifici, o per il suo sistema complessivo, ne informa entro e non oltre il 31 gennaio gli altri assicuratori e la Commissione per l'anno civile precedente.

b) L'assicuratore che decida di adeguare uno o più elementi della sua politica assicurativa per paese quale notificata su base annua in base al punto 45, lettera b) ne informa prontamente gli altri assicuratori e la Commissione.

c) L'assicuratore che, dopo una notifica effettuata in base al punto 47, lettere a) e/o b), intenda concedere condizioni uguali a quelle oggetto di detta notifica ne informa prontamente gli altri assicuratori e la Commissione.

d) L'assicuratore fornisce prontamente risposte dettagliate a ogni richiesta di precisazioni o informazioni di altri assicuratori o della Commissione in merito alla sua attività.

49. *Utilizzazione di un sistema di posta elettronica*

Tutte le notifiche sono di norma effettuate mediante un sistema di posta elettronica o, se necessario, mediante altri mezzi di comunicazione scritta immediata.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— La direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 148 del 19 maggio 1998.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998».

— Per quanto riguarda la direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 vedasi la nota al titolo.

— La decisione 73/391/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1973 è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996.

— La decisione 82/854/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1973 è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, reca disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Nota all'art. 2:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, vedasi le note al preambolo. L'art. 2, comma 3, del decreto così recita:

«3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato».

Nota all'allegato - Capitolo 1, Sezione 1, punto 2, lettera *b)*:

— L'art. 48 (ex art. 58) del trattato così recita:

«Art. 48 (ex art. 58). — Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro».

00G0139

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alla direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile.

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa edilizia La Felicità a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo P.M.A. Giuliani in data 9 ottobre 1980, repertorio n. 10830, tribunale di Foggia, registro società n. 4840, posizione B.U.S.C. 2393/180780;

2) società cooperativa edilizia Ubalda a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo P.M.A. Giuliani in data 24 maggio 1977, repertorio n. 4589, tribunale di Foggia, registro società n. 3785, posizione B.U.S.C. 2092/168552.

Foggia, 14 febbraio 2000

Il direttore f.f.: CAFAGNA

00A4247

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Pul Coop», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 9 marzo 1984 la società cooperativa «Pul Coop» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Paolo Nava ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 6997 del 22 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, tenuto conto della relazione redatta dal commissario liquidatore in data 17 ottobre 1984 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Pul Coop», a r.l., con sede in Roma, via Grottaminarda n. 9, costituita con rogito notaio Emilio Pennacchio in data 20 settembre 1978, repertorio n. 8980, registro società n. 3222/78 tribunale di Roma, B.U.S.C. 25041 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2000

p. *Il dirigente:* PICCIOLO

00A4248

DECRETO 8 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cinematografica 2.000 Antonio Russo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva del 2 gennaio 1998 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cinematografica 2.000 Antonio Russo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cinematografica 2.000 Antonio Russo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, via dei Castani n. 35, costituita in data 29 luglio 1981, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Feroli di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 20 agosto 1981, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Angela Innocente, con studio in Roma, alla via C. Maes n. 84, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4210

DECRETO 8 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Gardenia a r.l.», in Vibo Valentia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 13 luglio 1999 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa Gardenia a r.l.», con sede in Vibo Valentia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Gardenia a r.l.», con sede in località Pier di Castello complesso Podgora, Vibo Valentia, costituita in data 11 maggio 1989, con atto a rogito del notaio dott.ssa Beatrice Romano di Soriano Calabro (Catanzaro), omologato dal tribunale di Vibo Valentia con decreto del 12 luglio 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Caterina Mellea, residente in traversa Corrado Alvaro n. 15, Vibo Valentia, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4211

DECRETO 13 marzo 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «SBE - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 19 novembre 1997 con il quale la società cooperativa «SBE - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Stefano Aurelj comunicava l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'U.N.C.I. comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Federico Natalucci con studio in Roma, via Chiusi n. 88, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «SBE - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma alla via della Giuliana n. 50, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 19 novembre 1997, in sostituzione del dott. Stefano Aurelj.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4212

DECRETO 13 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Abita - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cinquefrondi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione del 30 settembre 1998 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa Abita - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cinquefrondi (Reggio Calabria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Abita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cinquefrondi (Reggio Calabria), contrada Pizzicato n. 70, costituita in data 5 giugno 1990 con atto a rogito del notaio dott. Bernardo Cannata di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), omologato dal tribunale di Palmi con decreto 26 ottobre 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e l'avvocato Paola Gargano residente in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), viale delle Rimembranze n. 31, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4213

DECRETO 13 marzo 2000.

Annullamento del decreto ministeriale 1º dicembre 1999 relativo allo scioglimento della società cooperativa «Consorzio Italia», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1999 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Consorzio Italia», con sede in Roma, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Farina;

Vista la nota del 27 gennaio 2000 con cui il suddetto commissario liquidatore comunicava che l'ente in questione era fallito con sentenza del tribunale di Roma in data 9 dicembre 1998;

Ritenuto, conseguentemente, che la dichiarazione di fallimento rende indispensabile provvedere all'annullamento del predetto decreto ministeriale datato 1º dicembre 1999;

Decreta:

Il decreto ministeriale con il quale la società cooperativa «Consorzio Italia», con sede in Roma alla via Michele Mercati n. 33, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Farina, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4214

DECRETO 13 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Nilo S.r.l.», in Grottaferrata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo datata 10 giugno 1999 nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Nilo S.r.l.», con sede in Grottaferrata (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S.r.l.», con sede in via Selva Rustica n. 8, Grottaferrata (Roma), costituita in data 16 gennaio 1978 con atto a rogito del notaio dott. Michele Giuliano di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 18 febbraio 1978, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il dott. Marco Fantone residente in via dei Pescatori, n. 153, Casal Palocco (Roma) ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4215

DECRETO 13 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio regionale Aclista per l'edilizia cooperativa», in Campi Salentina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione del 20 aprile 1999 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Lecce nei confronti della società cooperativa edilizia «Consorzio regionale Aclista per l'edilizia cooperativa», con sede in Campi Salentina (Lecce);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Consorzio regionale Aclista per l'edilizia cooperativa», con sede in Campi Salentina (Lecce), alla via Corte S. Filomena n. 23, costituita in data 24 aprile 1985 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Colucci di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 22 giugno 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e l'avvocato Caputo Rocco, con studio in via G. A. Ferrari n. 5, Lecce, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4216

DECRETO 13 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Villa Tonia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 28 giugno 1997 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Villa Tonia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Villa Tonia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), costituita in data 1º febbraio 1972, con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Parisi di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 28 febbraio 1972, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Pietro Summo residente in Ruvo di Puglia (Bari) alla via G. Paisiello n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4217

DECRETO 13 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Laser - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva del 19 gennaio 1998 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Laser - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Laser - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, alla via Acclavio n. 24, costituita in data 12 marzo 1985, con atto a rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava (Taranto), omologato dal tribunale di Taranto con decreto 22 ottobre 1985, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo Perrone con studio in Nardò (Lecce), alla via Corso Galliano, 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4218

DECRETO 13 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Atlantide - Società cooperativa a responsabilità limitata» già società cooperativa «Delfino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Monopoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento del 28 luglio 1998 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Atlantide - Società cooperativa a responsabilità limitata» già società cooperativa «Delfino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monopoli (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Atlantide - Società cooperativa a responsabilità limitata» già società cooperativa «Delfino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monopoli (Bari), alla via E. Libera n. 7/D, costituita in data 27 giugno 1985, con atto a rogito notaio dott. Roberto Carino di Monopoli (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto 16 settembre 1985, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Goffredo con studio in Bari, via Di Tullio n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4219

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texmantova, unità di Castelbelforte. (Decreto n. 27934).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Texmantova - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texmantova con sede in Albino (Bergamo), unità di Castelbelforte (Mantova); (NID 0003MN0023), per un massimo di 80 unità lavorative per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4249

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Acli» a r.l. Misano Gera d'Adda, in Misano Gera d'Adda.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 1° giugno 1999 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Acli» Misano Gera d'Adda, con sede in Misano Gera d'Adda, costituita per atto in data 21 dicembre 1955, a rogito del dott. Pansera Carlo notaio in Treviglio, n. 17620 di suo repertorio, iscritta al n. 3826 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 426, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 24 marzo 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A4221

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «L'Arco in cielo», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e sucessive modificazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 17 dicembre 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «L'Arco in Cielo», con sede in Bergamo, via San Bernardino, 59, costituita per atto in data 21 ottobre 1988, a rogito del dott. Carlo Leidi, notaio in Bergamo, n. 90347 di suo repertorio, iscritta al n. 35086 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1962, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 24 marzo 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A4230

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Priula 84», in San Pellegrino Terme.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 6 dicembre 1999 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Priula 84», con sede in San Pellegrino Terme, via Vetta, 1, costituita per atto in data 17 maggio 1984, a rogito del dott. G. B. Anselmo, notaio in Bergamo, n. 91186 di suo repertorio, iscritta al n. 24680 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1746, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 24 marzo 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A4231

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Dirigibile», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 26 novembre 1999 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2000;

Decreta:

La socetà cooperativa «Dirigibile», con sede in Bergamo, via F.lli Rossi, 5, costituita per atto in data 15 aprile 1991, a rogito del dott. Marco Valerio Franco, notaio in Bergamo, n. 40621 di suo repertorio, iscritta al n. 41157 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 2100, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 24 marzo 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A4232

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Verde e frutti», in Pontida.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 10 marzo 1999 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2000;

Decreta:

La socetà cooperativa «Verde e frutti», con sede in Pontida, vicolo Solferino, 4, costituita per atto in data 21 luglio 1994, a rogito del dott. Guido De Rosa, notaio in Bergamo, n. 23489 di suo repertorio, iscritta al n. 48635 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 2247, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 24 marzo 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A4233

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola città», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 15 dicembre 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola città», con sede in Bergamo, via Marzanica, costituita per atto in data 9 giugno 1978, a rogito del dott. Giovan Battista Anselmo, notaio in Bergamo, n. 3477 di suo repertorio, iscritta al n. 58080 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1310, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 24 marzo 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A4234

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Co.El.It. - Consorzio italiano per l'elettronica e la telematica», in Treviglio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 10 marzo 1999 nei confronti della socetà cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Co.El.It. - Consorzio italiano per l'elettronica e la telematica», con sede in Treviglio, via Dalmazia, 2, costituita per atto in data 12 luglio 1986, a rogito del dott. Raffaele Catri, notaio in Treviglio, n. 89277 di suo repertorio, iscritta al n. 29877 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1850, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 24 marzo 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A4235

DECRETO 30 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa (o consorzio) «C.A.P. della provincia di Arezzo», in Arezzo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 22 febbraio 2000;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio) «C.A.P. della provincia di Arezzo», sede sociale in Arezzo - p.p. 1510 - p.n. 256792, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 30 marzo 2000

Il direttore: LORUSSO

00A4236

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 marzo 2000.

Direttive per l'estensione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio ai sensi dell'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni; dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernente direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito dalla legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della richiamata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 luglio 1998 che ha fissato, con riferimento alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri per la formazione di specifiche graduatorie;

Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che estende le agevolazioni di cui al richiamato art. 9, comma 1, della legge n. 449/1997 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *aa)* del predetto decreto legislativo n. 112/1998 che prevede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicata nella GUCE n. C213 del 23 luglio 1996;

Viste le decisioni della Commissione dell'Unione europea del 1° marzo 1995 e del 30 giugno 1997;

Ritenuto di dover incentivare la realizzazione di programmi di investimento di rilevante interesse tesi, in particolare, a favorire lo sviluppo dell'associazionismo e la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *aa),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

1. Le presenti direttive dettano i criteri per la concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese, anche tramite lo sviluppo dell'associazionismo economico. Per quanto non diversamente disposto dalle presenti direttive, si applica la delibera CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, salvo le limitazioni e/o esclusioni fissate dall'Unione europea, programmi di investimenti nell'ambito di singole unità locali riferiti a:

a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero se aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un immagine commerciale unitaria, ovvero se aderenti a strutture operative dell' associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale;

b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;

c) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq;

d) attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;

e) attività di «servizi complementari» alla distribuzione, ivi inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, individuate con apposito decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alle presenti direttive, gli esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni di cui alle presenti direttive le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.

2. Per la determinazione della dimensione di impresa di cui ai decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.

Art. 3.

1. Con riferimento agli esercizi ed alle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* le agevolazioni di cui alle presenti direttive possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di un «nuovo impianto» oppure all'«ampliamento» o al «trasferimento» di strutture esistenti; per gli esercizi di cui alla lettera *a)* le agevolazioni possono essere concesse anche per i programmi di investimento finalizzati alla «ristrutturazione» di punti vendita esistenti. A tal fine si considera:

a) «ampliamento», l'iniziativa che sia volta ad accrescere la potenzialità di una struttura esistente attraverso l'incremento dell'occupazione e, per i programmi di investimento di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere *a) b)* e *c)*, attraverso un incremento significativo della superficie dell'unità locale non inferiore al 20% di quella preesistente;

b) «trasferimento», l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unità locali determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;

c) «ristrutturazione», l'iniziativa che sia volta alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unità locale esistente.

Con riferimento all'attività dei servizi complementari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, le agevolazioni possono essere concesse in favore dei medesimi progetti di investimento previsti per le attività di servizi reali di cui al punto 2.1 della delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le spese ammissibili sono, purché capitalizzate, quelle individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tra le quali sono ricomprese, nel rispetto dei limiti posti dagli orientamenti comunitari in materia, quelle relative all'acquisizione e/o progettazione di servizi informatici e telematici, alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di

qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa, nonché quelle relative all'acquisizione di mezzi mobili.

Art. 4.

1. Successivamente all'invio delle risultanze degli accertamenti istruttori da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma specifiche graduatorie, secondo le modalità e i criteri di cui alla citata delibera CIPE del 27 aprile 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle previste al punto 5, lettera *c*4) sub III, della medesima delibera le cui iniziative sono inserite nelle relative graduatorie regionali. Per la formazione delle suddette graduatorie vengono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, lettera *c*5), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima delibera CIPE. Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001;

b) l'iniziativa riguarda l'accorpamento di più esercizi commerciali esistenti. I due suddetti incrementi sono cumulabili.

Art. 5.

1. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1 delle presenti direttive sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la decorrenza di ammissibilità delle spese relative è fissata a partire dalla data di presentazione della domanda medesima.

Art. 6.

1. Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto 20 luglio 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riguardante l'estensione al settore turistico-alberghiero delle agevolazioni previste dalle disposizioni della legge n. 488/1992.

2. All'art. 1, nell'ultimo periodo le parole: «di cui al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni ed ai relativi successivi decreti e circolari ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle direttive di cui alla delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni».

3. All'art. 3, comma 1, la lettera *e)* è sostituita con la seguente: «*e)* "trasferimento" l'iniziativa che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.».

4. All'art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le spese ammissibili sono, purché capitalizzate, quelle individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tra le quali sono ricomprese quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa. Sono inoltre ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all'art. 5, comma 1 della legge n. 217/1983, ubicati nello stesso comune della struttura interessata dall'iniziativa o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purché funzionalmente collegati alla stessa».

5. All'art. 4, comma 1, il secondo periodo «Ai fini della redazione del business plan si applicano i criteri validi per le imprese di servizi di cui ai punto 3.8 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997, e successive modifiche e integrazioni» è soppresso. Al terzo periodo, che diventa il secondo, la parola «regionali» è eliminata e ai suo posto sono inserite le seguenti parole: «secondo le modalità e i criteri di cui alla citata delibera CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni,». Al medesimo terzo periodo, le parole «sulla base degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punti 1), 2), 3) e 4) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «Per la formazione delle suddette graduatorie vengono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, lettera *c*5), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima delibera CIPE.».

6. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 sono sostituiti con il seguente: «2. Ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, indica anche le eventuali ulteriori attività ammissibili di cui al precedente art. 2 finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale.».

Art. 7.

1. Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il primo capoverso del punto 1 è sostituito con il seguente: «Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate come depresse sulla base della legislazione nazionale».

3. Al secondo capoverso del punto 1, le parole «per gli obiettivi 3, 4 e 5a.» sono sostituite dalle seguenti: «delle altre azioni in ordine all'utilizzo dei predetti fondi strutturali.».

4. Al terzo capoverso del punto 1, dopo le parole «20 maggio 1992» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche e integrazioni.».

5. Il punto 4 è sostituito con il seguente: «4. Graduazione dei livelli di agevolazione. Le misure agevolative sono quelle massime previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree di intervento.».

6. Al punto 5, lettera *a)*, le parole «(1, 2 e 5*b*)» sono eliminate ed alla lettera *c*4), III, le parole «una relativa a quelli ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettera *a)* e l'altra a quelli ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettere *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «una relativa a quelli ubicati nelle aree dell'obiettivo 1 e l'altra nelle restanti aree.».

Art. 8.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, a redigere il testo unico delle direttive emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *aa),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto, sono abrogate le previgenti direttive emanate in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2000

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 44

00A4250

DECRETO 28 marzo 2000.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Milano e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per i potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 - «Attività professionali»;

Vista l'istanza del 20 luglio 1999 della sig.ra Cecilia Bullo, cittadina italiana, nata a Roma il 2 agosto 1969, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Irlanda in data 9 ottobre 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Milano e provincia della professione di «guida turistica»;

Considerato inoltre che la sig.ra Cecilia Bullo risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 14 ottobre 1999, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Cecilia Bullo ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Lombardia;

Vista la nota n. R1.2000.0002029 del 31 gennaio 2000, con cui la regione Lombardia ha indicato i contenuti dell'integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cecilia Bullo nata a Roma il 2 agosto 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Milano e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 marzo 2000

Il capo del Dipartimento: LANDI

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 319/1994 DA PARTE DELLA SIG.RA CECILIA BULLO PER GUIDA TURISTICA AMBITO MILANO E PROVINCIA.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Cecilia Bullo, nata a Roma il 2 agosto 1969, residente a Milano, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Milano e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Milano e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio lombardo, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio lombardo con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Milano e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico: con riferimento all'ambito di Milano e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Milano e provincia e per le lingue richieste dall'interessata, che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Lombardia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Lombardia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Lombardia (Direzione generale attività produttive - Via Sassetti, 32/2- 20124 Milano) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Milano e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo, la regione Lombardia rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 27 e 29 della legge regionale n. 50/1985),

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 65/1986 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

00A4251

DECRETO 12 aprile 2000.

Nomina del commissario straordinario della Fioroni ingegneria S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Perugia in data 7 aprile 2000, comunicato in data 10 aprile 2000 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fioroni ingegneria;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per la nomina di un collegio, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fioroni ingegneria, è nominato commissario la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Perugia;

alla camera di commercio di Perugia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Umbria;

al comune di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro: LETTA

00A4238

DECRETO 12 aprile 2000.

Nomina del commissario straordinario del collegio preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a S.I.P.A. - Società italiana prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 dicembre 1994 e 7 dicembre 1994 con i quali le S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti alimentari, FINSIPA, Agricola Sabbioni, Arena Finanziaria sono state poste in amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, ed è nominato un collegio commissariale composto dal dott. Antonio Franchi, dal dott. Massimo Confortini e dall'avv. Luigi Bellazzi;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 gennaio 1995 e in data 21 aprile 1995 con i quali rispettivamente sono nominati commissari straordinari delle predette società in amministrazione straordinaria il prof. Lucio Francario in sostituzione del commissario dott. Massimo Confortini e l'avv. Franco Neppi in sostituzione dell'avv. Luigi Bellazzi;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 marzo 1995, 12 maggio 1995, 22 giugno 1995, 29 novembre 1995, 19 febbraio 1996 e 2 maggio 1997, con i quali, stante il collegamento con la S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 3 della sopra citata legge 3 aprile 1979, n. 95, sono state poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.r.l. Li.S.Ca. - Lavorazioni industriali sottoprodotti carnei, la S.p.a. S.A.M. - Società agricola molisana e le S.r.l. San Zeno, Polfin, Lomellina Prima, Gelsomino, La Primula, Food Factoring, Azienda agricola King, Agrico, Molise Engeneering, Cooperativa allevatori molisani e la Cooperativa primavera allevamenti e servizi agrozootecnici;

Preso atto della nota in data 3 marzo 2000 con la quale il prof. Lucio Francario, segnalando di aver di recente assunto un incarico caratterizzato da incompatibilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 3, della legge n. 124/1993 e dell'art. 1, quinto comma, del decreto-legge n. 95/1974, convertito, con modificazioni, della legge n. 216/1974, ha formalizzato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario straordinario della S.p.a. S.I.P.A. e dalle imprese collegate commissariate ai sensi della legge n. 95/1979;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla nomina di un nuovo commissario straordinario in sostituzione del prof. Lucio Francario nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese sopra citate;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Donato Fatica nato a Oratino (Campobasso) il 14 giugno 1955, è nominato commissario straordinario del collegio preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti alimentari e dalle società ad essa collegate citate in premessa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territoriale competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

00A4239

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 aprile 2000.

Criteri per la concessione di benefici a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, ed in particolare:

a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese;

b) l'art. 4, che stabilisce incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto, ai fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale, nonché di realizzare una riduzione della capacità di carico complessiva;

c) l'art. 6, che detta - fra l'altro - disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola;

d) l'art. 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità, che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge;

e) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalità di erogazione dei benefici di cui sopra;

Vista la legge 18 febbraio 2000, n. 27;

Viste le vigenti disposizioni comunitarie in materia di piccole e medie imprese;

Considerata la necessità di favorire la ristrutturazione aziendale delle piccole e medie imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per conto di terzi attraverso forme di aggregazione che consentano alle stesse di conseguire obiettivi direttamente connessi al miglioramento delle condizioni di esercizio, a condizione che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacità di trasporto;

Sentito il parere del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Decreta:

Art. 1.

1. Per raggruppamenti di imprese si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, od a norma del libro V, titolo X, capo II, sezione II e II/*bis* del codice civile.

2. Tali raggruppamenti, per le finalità di cui al presente decreto, debbono essere iscritti all'Albo delle persone fisiche e giuridiche esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 2.

1. Per le operazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono concessi contributi destinati all'impianto delle nuove imprese, agli investimenti connessi ai processi di aggregazione, nonché alla riduzione dei costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni.

2. Detti contributi sono concessi per operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Alle piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di altre imprese di autotrasporto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera *a),* della legge n. 454/1997, sono concessi contributi forfettari, fino ad un massimo di lire 150 milioni:

a) per l'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale, ivi comprese le necessarie prestazioni di consulenza, le spese notarili, fiscali e legali comunque connesse al processo di aggregazione, nonché per l'eventuale avviamento commerciale, nel limite percentuale del 50% dei costi ammessi;

b) per la razionalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, anche mediante la realizzazione di impianti di autoriparazione e manutenzione dei veicoli e delle unità di carico, nonché di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti, nel limite percentuale del 15% o del 7,5% dei costi ammessi, a seconda che si tratti di piccole o di medie imprese.

2. È inoltre concesso un contributo, fino ad un importo massimo di lire 7 milioni, per ogni addetto stabilmente occupato nell'impresa risultante dal processo di cui al comma 1, fino ad un massimo di 20 occupati.

3. L'importo massimo complessivo dei contributi di cui ai commi precedenti è pari a lire 250 milioni per ciascun processo e l'impresa risultante dallo stesso non può essere destinataria di altri aiuti previsti dal presente decreto, ad eccezione di quelli indicati all'art. 8.

4. Sono esclusi dai contributi di cui ai commi precedenti i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme.

5. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio.

Art. 4.

1. Alle piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti nuovi o aderiscono a raggruppamenti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 454/1997, ovvero agli imprenditori che conferiscano la propria attività in un raggruppamento nuovo o già esistente, divenendone soci lavoratori, è concesso un contributo forfettario, fino ad un massimo di lire 50 milioni, per la redazione del piano di aggregazione del raggruppamento, ivi comprese le necessarie prestazioni di consulenza, nel limite percentuale del 50% dei costi ammessi;

2. Le imprese e gli imprenditori beneficiari del contributo non devono essere stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori, nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997.

Art. 5.

1. Ai raggruppamenti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 454/1997 ed iscritti all'Albo degli autotrasportatori ai sensi delle vigenti disposizioni, che associano, in qualità di soci lavoratori, imprenditori titolari di piccole e medie imprese iscritte

al predetto Albo, oppure piccole e medie imprese, anch'esse iscritte all'Albo, che non siano stati associati in altri raggruppamenti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997, è concesso un contributo forfettario sino ad un importo massimo di lire 25 milioni per ciascuna nuova impresa associata, con il limite massimo di lire 250 milioni, per le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b),* nei limiti percentuali dei costi ammessi indicati in tale articolo.

2. Per le stesse operazioni di cui al comma precedente, riguardanti la fusione di due o più raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole o medie imprese ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, è concesso un contributo fino a lire 25 milioni per ciascun raggruppamento coinvolto nel processo, con il limite massimo di lire 250 milioni. Il contributo non può in ogni caso superare i limiti percentuali dei costi ammessi indicati all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b).*

Art. 6.

1. Dai processi di aggregazione definiti ai precedenti articoli dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti, che vi partecipano, qualora, a seguito dell'aggregazione, tale capacità risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile.

2. La riduzione di cui al comma 1 dovrà riguardare:

a) il 6% della capacità di trasporto complessiva, calcolata in termini di capacità di carico utile, qualora a seguito dell'aggregazione, le imprese od i raggruppamenti interessati dispongano di una capacità di carico utile compresa fra le 260 e le 520 tonnellate;

b) il 10% della capacità di carico utile, qualora, a seguito dell'aggregazione, le imprese od i raggruppamenti interessati dispongano di una capacità di carico utile superiore alle 520 tonnellate.

In caso di mancato conseguimento della riduzione della capacità di trasporto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, del presente decreto.

3. La riduzione di cui al comma 1 dovrà realizzarsi mediante avvio a rottamazione, ovvero vendita in Paesi non appartenenti all'area CEMT, di veicoli in disponibilità delle imprese o dei raggruppamenti partecipanti al processo di aggregazione.

Art. 7.

1. Le imprese ed i raggruppamenti interessati all'ottenimento di contributi di cui ai precedenti articoli, debbono avanzare apposita domanda ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della citata legge n. 454/1997 e contestuailmente in fotocopia al Comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, secondo il modello di cui all'allegato *A* del presente decreto e compilando la scheda, tra quelle di cui all'allegato *B* del presente decreto, relativa alla fattispecie per la quale il contributo è richiesto. A ciascuna scheda deve essere allegata la documentazione dalla stessa prevista, con particolare riguardo al piano di aggregazione, dal quale dovrà risultare la economicità dell'operazione complessiva di raggruppamento e la maggiore efficienza dell'organizzazione di nuova costituzione rispetto al precedente assetto, nonché della prevista riduzione della capacità di carico risultante dal processo di aggregazione.

2. Il Comitato di cui all'art. 8 della citata legge n. 454 del 1997, esaminate le domande delibera l'ammissione al contributi entro massimali indicati agli articoli 3, 4 e 5, tenendo conto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettere *a)* e *b),* della citata legge n. 454 del 1997, del numero delle imprese monoveicolari coinvolte nei processi di aggregazione, degli effetti occupazionali indotti, dei benefici, rapportati ai costi, dei processi medesimi, del conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'intermodalità e del contenimento delle emissioni nocive, nonché della riduzione percentuale della capacità di carico utile. A tal fine, i competenti organi del Ministero dei trasporti e della navigazione calcoleranno il numero dei veicoli e la loro capacità di carico utile al momento della costituzione del raggruppamento ed effettueranno di nuovo tale calcolo dopo sei mesi da detta operazione, verificando in particolare che siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 del presente decreto.

3. Sono esclusi dai contributi di cui al presente decreto i costi sostenuti per l'acquisizione di apparecchiature elettroniche e telematiche, per i quali le imprese interessate abbiano già fruito di benefici disposti ai sensi della citata legge n. 454 del 1997.

Art. 8.

1. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui ai precedenti articoli sono concessi i contributi per la partecipazione dei propri titolari e addetti ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, compreso l'acquisto di materiale didattico e audiovisivo e la partecipazione a stages, nella misura del 50% degli oneri sopportati, e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa, riguardante una o più delle seguenti attività:

a) corso di formazione e/o di aggiornamento, con addestramento impartito da personale esterno;

b) iscrizione e mantenimento presso scuole specializzate in Italia e all'estero;

c) progetti di formazioni sottoscritti fra imprese e raggruppamenti, da un lato, e istituti universitari, dall'altro, per la creazione di nuove figure professionali o per la specializzazione post-universìtaria nel settore dei trasporti.

2. Per l'ottenimento del rimborso delle spese di partecipazione, le imprese dovranno dimostrare con specifico riguardo ai corsi sub *a)* che gli stessi siano conformi, per programmi e modalità di svolgimento, a quelli proposti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori ed approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Le imprese ed i raggruppamenti che fruiscono dei contributi di cui al presente articolo non possono avvalersi dei benefici previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *e)* della citata legge n. 454 del 1997.

4. Le imprese ed i raggruppamenti i cui titolari e addetti hanno già beneficiato dei contributi previsti dal presente articolo non possono essere ammessi ad altri contributi allo stesso titolo.

Art. 9.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 della citata legge n. 454/1997, le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al presente decreto sono obbligate alla restituzione degli stessi in caso di scissione o di recesso dal conferimento, ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi medesimi.

2. I raggruppamenti direttamente beneficiari dei contributi in parola sono obbligati alla restituzione degli stessi in caso di scioglimento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi medesimi.

3. Sono altresì tenuti alla restituzione dei benefici le imprese o i raggruppamenti di imprese che non avranno realizzato, entro sei mesi dal processo di aggregazione, una riduzione della capacità di carico complessiva, secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente decreto.

4. Le somme restituite sono nuovamente destinate ad operazioni analoghe a quelle disciplinate dal presente decreto, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, ultimo capoverso della citata legge n. 454/1997.

5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, nonché alla contestazione all'impresa o al raggruppamento, delle violazioni loro attribuite e, assegnati sessanta giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni, provvede all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Roma, 7 aprile 2000

Il direttore: RICOZZI

ALLEGATO *A*

Il sottoscritto .... nella sua veste di .... del .... (1) con sede in .... via .... n. .... cap.................. iscritt...... al'Albo degli autotrasportatori di .... al n. .... in data .... partita IVA ....

Chiede

che l'impresa venga ammessa ai benefici di cui all'art. 4 della legge n. 454/1997 e successive modificazioni, così come attuato dagli articoli 3 - 4 - 5 - 8 del decreto direttorale n. .... del .... come apresso descritti, nell'allegato *B*.

A tale scopo dichiara:

che il raggruppamento risulta da fusioni o conferimenti tra imprese non appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)* della legge n. 454/1997);

che l'impresa e gli imprenditori beneficiari del contributo non sono stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997 (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)* della legge n. 454/1997);

che i veicoli complessivamente in disponibilità dell'impresa ammontano a .... unità, per complessive .... tonnellate di carico utile;

che la riduzione della capacità di trasporto complessiva verrà realizzata mediante avvio a rottamazione ovvero vendita in paesi non appartenenti all'area CEMT di veicoli in disponibilità delle imprese o dei raggruppamenti partecipanti al processo di aggregazione;

che il corso di formazione e/o di aggiornamento per il quale si chiede il rimborso delle spese di partecipazione, è conforme per programmi e modalità di svolgimento a quelli proposti dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori ed approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per i corsi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto direttoriale di cui il presente allegato costituisce parte integrante);

che l'impresa o il raggruppamento non si avvarranno dei benefici art. 2, comma 1, lettera *e)* della legge n. 454/1997 (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente nell'ipotesi di richiesta di contributi ai sensi dell'art. 8 del decreto direttoriale di cui il presente allegato costituisce parte integrante).

Si impegna altresì a non utilizzare i benefici richiesti ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale .... n. .... del .... per più di una volta in un biennio.

Allega altresì documentazione idonea a comprovare quanto sopra dichiarato, nonché la relazione di cui all'allegato *C*.

Luogo e data ....

Firma ....

---

1) Indicare se trattasi di:

a) piccole o medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto;

oppure

b) piccole o medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

oppure

c) raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto direttoriale che associano piccole e medie imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima;

oppure

d) raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedano a fondersi tra loro.

ALLEGATO *B*

Art. 3	Investimento	Contributo max
c. 1 lett. a)		
lett. b)		
c. 2 (1)		
Totale		

Art. 4	Costi documentati		Contributi
Costo di redazione del piano di aggregazione compresa la consulenza (non più del 50% dei costi ammessi)	Redazione piano aggregazione	Consulenze	

Art. 5	N° Imprese Associate	Tipologia operazioni	Costi documentati	Contributi
1° comma		Art. 3 c. 1 lett. a)		
		Art. 3 c. 1 lett. b)		
2° comma	N.° Raggruppamenti Fusi	Tipologia operazioni	Costi documentati	Contributi

Art. 8 c. 1 (2)	Oneri sopportati	Contributi
- lett. a)		
- lett. b)		
- lett. c)		

Note All. B

1) **Allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della vigente normativa, dalla quale risulti il N.° degli addetti stabilmente occupati nell'impresa risultante dal processo di aggregazione.**
2) **Indicare esclusivamente la lettera dell'art. 8 c. 1 corrispondente all'attività posta in essere.**

ALLEGATO *C*

Relazione sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa (da compilare per la richiesta dei contributi ex art. 4 legge n. 454/1997).

Tale relazione deve contenere:

1) descrizione dell'impresa o del raggruppamento o dell'attività esercitata;

2) descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attività, passività e immobili) data e firma del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento.

00A4254

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 1999.

Programma coordinato di controllo nel settore dell'alimentazione animale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

ED

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, recante attuazione della direttiva n. 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che istituisce il Ministero della sanità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, con la quale, tra l'altro, è stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e alla repressione delle frodi agroalimentari;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1986 concernente individuazione dei laboratori specializzati per materia funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione;

Ritenuta la necessità di dare attuazione all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 460/1998 prevedendo un programma coordinato di controllo nel settore dell'alimentazione animale, nonché le relative modalità esecutive;

Decretano:

Art. 1.

1. Il programma coordinato di controllo sugli alimenti per animali o qualsiasi sostanza utilizzata in alimentazione animale nonché i relativi criteri e modalità sono definiti nei seguenti articoli.

Art. 2.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, e per esso il suo organo tecnico di vigilanza l'Ispettorato centrale repressione frodi, assicura nel territorio nazionale i controlli di cui all'art. 1 ai vari livelli della filiera produttiva, distribuzione, commercializzazione e utilizzazione dei mangimi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia al fine di garantire la qualità merceologica dei prodotti di cui al medesimo art. 1 e la correttezza delle transazioni commerciali.

2. Il Ministero della sanità, attraverso le regioni e province autonome, assicura sul territorio nazionale i controlli di cui all'art. 1 al fine di garantire la qualità igienico-sanitaria dei prodotti di cui al medesimo art. 1, anche tramite la verifica delle attività svolte ai vari livelli della filiera produttiva, distribuzione, commercializzazione e utilizzazione dei mangimi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Art. 3.

1. Gli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome e l'Ispettorato centrale repressione frodi - uffici periferici, di cui agli allegati numeri 1 e 2, procedono al reciproco scambio d'informazioni sulle attività di vigilanza svolte nelle materie oggetto del presente decreto.

Art. 4.

1. I prodotti oggetto dei controlli di cui all'art. 1 sono quelli individuati all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, nonché gli altri prodotti considerati rilevanti ai fini dei controlli merceologici e sanitari.

Art. 5.

1. I controlli di cui all'art. 1 sono effettuati secondo le modalità, i criteri e le frequenze di cui agli allegati numeri 1 e 2 del presente decreto.

Art. 6.

1. Entro il 1° marzo di ciascun anno e per la prima volta entro il 1° marzo 2000 il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi e gli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome trasmettono al Ministero della sanità i risultati conseguiti dal programma coordinato di controllo, unitamente alla relazione redatta in conformità ai criteri di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 460/1998.

Art. 7.

1. Il programma coordinato di controllo di cui al presente decreto è aggiornato e/o modificato in funzione dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione del medesimo programma.

Art. 8.

1. Gli organi di controllo di cui all'art. 2 nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 460/1998 impongono, al destinatario o ad altra figura commerciale autorizzata, le operazioni previste al comma 3 del summenzionato art. 8 precisando l'intervallo temporale entro il quale le stesse devono essere effettuate.

2. Ai fini dell'individuazione dell'operazione più adeguata al caso, ci si avvale dei parametri di valutazione delineati in allegato 3.

Qualora il destinatario o altre figure commerciali autorizzate, non provvedono — entro il termine stabilito — all'espletamento delle operazioni di cui al precedente comma l'Ispettorato centrale repressioni frodi e le aziende sanitarie locali procedono all'applicazione delle sanzioni previste in materia o, ove se ne ravvisi la necessità, ad interessare l'autorità giudiziaria competente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91

ALLEGATO 1

CONTROLLI ESPLETATI DALL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Finalità

L'attività operativa di vigilanza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto già specificato nel decreto legislativo 460/98 circa l'organizzazione dei controlli medesimi, terrà conto dei seguenti criteri di carattere generale, articolandosi in modo da:

- organizzare i controlli per filiera svolgendo gli stessi preferibilmente nelle prime fasi del ciclo di produzione-commercializzazione del prodotto inteso sia come materia prima per mangimi che prodotto finito;

- mirare i controlli per prevenire, in caso di sospetto, la commissione di frodi ed impedire che prodotto irregolare venga immesso nel circuito commerciale;

- sostenere la qualità delle produzioni zootecniche di pregio per garantire il consumatore, attraverso il controllo di qualità merceologico degli ingredienti utilizzati nella formulazione dei mangimi anche in relazione a quanto previsto da eventuali regolamenti consortili e disciplinari di produzione;

- verificare la corretta destinazione alimentare delle proteine animali derivate da tessuti di mammiferi, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura previste nel decreto ministeriale 16 ottobre 1997;
- organizzare la fase prelievo del campione - analisi di laboratorio nel più breve tempo possibile, in modo tale da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti e, in caso di esito irregolare, consentire celermente il sequestro del prodotto medesimo;
- pianificare i controlli tenendo conto dell'organizzazione del tessuto produttivo a livello regionale, interregionale, interprovinciale, del volume delle produzioni intese sia come zootecniche che mangimistiche;

- instaurare una proficua collaborazione con gli altri organi di controllo ufficiali parimenti interessati, in base alle rispettive competenze (A.S.L., Servizi fitosanitari regionali, Servizi doganali, posti di ispezione frontaliera), al fine di pervenire, in caso di accertamento d'infrazione, all'individuazione di strategie comuni da attuarsi e rispondenti alle circostanziate esigenze.

Le finalità ivi previste potranno essere oggetto di riconsiderazione al manifestarsi di situazioni contingenti, dovute al sopraggiungere di eventi straordinari e, in quanto tali, non preventivabili.

Articolazione dei controlli

Pianificazione

1. Ogni ufficio periferico dell'Ispettorato centrale controlla: alimenti destinati ad animali sia da reddito che familiari prodotti negli stabilimenti ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali, commercializzati e/o circolanti nei comprensori di propria competenza.

2. I controlli riguardano le seguenti tipologie di alimenti: materie prime per mangimi di origine animale e vegetale, mangimi composti, mangimi completi, mangimi complementari, premiscele contenenti taluni additivi quali vitamine, amminoacidi, comunque non appartenenti alle categorie di cui alle lettere A, D, J, dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, in materia di additivi, mangimi composti integrati con le premiscele di cui sopra, compresi i medicati per quanto concerne l'aspetto chimico-merceologico.
3. I controlli vengono effettuati presso gli stabilimenti di produzione mangimistica, presso i fabbricanti allevatori che utilizzano i mangimi in commercio, o che producono i mangimi in loco e, se necessario, presso i luoghi di produzione agricola.
4. I controlli di cui sopra sono integrati da verifiche alla commercializzazione, interessando anche quelle tipologie di prodotti: mangimi complementari e mangimi completi, dichiarati avere specifiche destinazioni ad esempio (mangimi complementari per vacche lattifere il cui latte è destinato alla caseificazione di parmigiano reggiano, di fontina, ecc.; mangimi per suini per la produzione di prosciutto di Parma).
5. Ai fini dell'individuazione delle partite di materie prime e prodotti finiti da controllare si deve tener conto dei seguenti fattori:
   a) prezzo di vendita altamente concorrenziale non rispondente al costo delle materie prime reperibili sul mercato;
   b) provenienza di materie prime da mercati comunitari o extra UE con particolare riferimento a quelle farine proteiche (pesce) che per l'elevato costo ben si prestano ad essere miscelate e sofisticate con farine di minor pregio mercantile, con percentuali anche minime di farine animali vietate;
   c) conseguimento di processi di lavorazione (formulazione, miscelazione e confezionamento) in opifici diversi.

Natura e frequenza

1. Procedere alla successiva selezione delle ditte da controllare sulla base di parametri quali:
   a) classificazione delle ditte oggetto di verifica in base al rischio (basso, medio, alto) che le attività svolte dalle stesse ed i prodotti ivi ottenuti e/o posti in commercio, possano risultare non conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
   b) tempo intercorso dall'ultima visita ispettiva da contenersi entro un anno;
   c) irregolarità precedentemente accertate anche se non espressamente riferite alla specifica circostanza (es. ditta a struttura consortile o cooperativa a molteplici attività produttive: mangimi, fertilizzanti, ecc.);
   d) rappresentatività della ditta rapportata non tanto al volume produttivo quanto alla qualità dei processi produttivi adottati, alla presenza o meno di sistemi di autocontrollo e di sistemi che assicurino l'idoneità degli impianti specie nei casi in cui si lavori anche farina di carne proveniente da mammiferi da destinarsi ovviamente a non ruminanti, al fine di contenere qualsiasi contaminazione occasionale dovuta a lavorazioni precedenti.

Attività ispettiva

All'atto dell'ispezione si dovrà operare in conformità ai criteri e principi dettati dal più volte citato decreto legislativo 460/98 in materia di controlli ufficiali in alimentazione animale, procedendo pertanto a:

a) *controllo documentale*: ossia la verifica dei documenti che scortano il prodotto o di qualsiasi altra informazione inerente al prodotto stesso, compreso lo specifico modello di cui alla direttiva 98/68/CE del 10 settembre 1998;

b) *controllo d'identità*: ossia la verifica mediante ispezione visiva, della concordanza fra la documentazione amministrativo-contabile e l'etichettatura ed i prodotti;

c) *controllo fisico*: ossia controllo merceologico del prodotto stesso con il prelievo di campioni ed analisi di laboratorio.

Tra la documentazione amministrativo-contabile dovrà essere altresì verificato il possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio e vendita.

Nell'ambito del predetto controllo fisico sarà necessario ispezionare i depositi delle materie prime prelevando, se del caso, i campioni necessari; ispezionare le mangiatoie o le eventuali coclee trasportatrici, prelevando direttamente da queste il campione di mangime preparato; prelevare dai silos dove è stoccato il prodotto o nel caso di controlli su strada direttamente dai carri silos utilizzando le specifiche sonde di cui al decreto ministeriale, 20 aprile 1978 recante modalità di prelevamento dei campioni.

Attività di laboratorio

Fermo restando quanto già disposto all'articolo 11 del decreto legislativo 460/98 in materia di controllo analitico, l'attività di laboratorio sarà incentrata all'accertamento della qualità merceologica degli alimenti.

1. Il controllo analitico contempla:

   a) analisi chimico strumentali di tipo routinario e specialistico finalizzate alla verifica della rispondenza centesimale dei titoli dichiarati inerenti ai principali elementi nutritivi (proteine, lipidi, ceneri, fibra) nonché ad alcune categorie di additivi auxinici (oligoelementi e vitamine) e di integratori amminoacidici;

   b) analisi quali-quantitativa delle materie prime utilizzate e/o ingredienti dichiarati. Tale verifica è condotta tramite esame micro-macroscopico per stabilire l'identità delle materie prime per mangimi, la composizione delle miscele in termini di ingredienti vegetali ed animali, per rilevare miscelazioni illecite, presenza di materiali estranei. In quest'ambito precipua attenzione è rivolta anche all'accertamento dell'eventuale presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi negli alimenti destinati ai ruminanti.

2. Le analisi sono esperite presso i laboratori di ciascun ufficio periferico in relazione alla specifica dotazione strumentale disponibile e alla qualificazione professionale del personale operante.

3. Nell'espletamento di tale attività l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche del supporto tecnico-scientifico fornito da Istituti universitari e altri istituti pubblici qualificati con i quali può stipulare, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge 7 agosto 1986, n. 462, apposite convenzione collaborative.

Analisi di revisione

A seguito di esito irregolare accertato all'analisi di laboratorio sui prodotti campionati dall'Ispettorato centrale, le eventuali istanze di revisione dell'analisi sono di competenza dell'Istituto sperimentale per la zootecnia - Sezione foraggi e mangimi di Roma - individuato dal decreto ministeriale 18 luglio 1986.

Rendicontazione dell'attività svolta

La rilevazione dei dati è effettuata, tramite procedure telematiche, con cadenza trimestrale così da assicurare un flusso di informazioni costante tra Amministrazione centrale ed uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi. I codici da utilizzare identificativi i singoli prodotti sono quelli presenti nella matrice prodotti agroalimentari - determinazioni analitiche - archivio locale, elaborati sulla base dei criteri dettati in ambito SIS.

In ordine all'acquisizione di ulteriori specifiche informazioni inerenti alle verifiche ispettive, ci si avvarrà anche del supporto cartaceo rappresentato dalle apposite schede riepilogative. Queste ultime contengono indicazioni circa:

- le visite effettuate presso le diverse strutture commerciali e/o aziendali (stabilimenti produttivi, insaccatori, rivendite, allevamenti, carri silos, ecc.);
- la specifica dell'avvenuto o meno prelevamento campioni;
- la natura delle infrazioni accertate (contestazioni amministrative, notizie di reato, sequestri);

il tutto rapportato alla tipologia di mangime oggetto del controllo ed alla forma fisica di presentazione dello stesso (farine, pellettato, estruso, ...).

Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi

Città	Telefono	Indirizzo - C.A.P.	Circoscrizione di competenza
ANCONA	0712800151	via Seppilli, 5 - 60100	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro
ASTI	0141595206	corso Alessandria, 6 - 14100	Asti, Alessandria, Cuneo
BARI	0805024257	via Lenin, 2 - 70100	Bari, Foggia, Matera
BOLOGNA	051243438	via Malaguti, 1/d - 40136	Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini, Rovigo
CAGLIARI	070500073	via dei Carroz, 12 - 09131	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari
CATANIA	0957310211	via Varese, 45 - 95123	Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa
CONEGLIANO	043864461	viale Venezia, 14 - 31015	Treviso, Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza
COSENZA	098427274	via XXIV Maggio, 49 - 87100	Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
FIRENZE	055330870	viale Belfiore, 9 - 50144	Firenze, Arezzo, Grosseto, Pistoia, Prato, Siena
GENOVA	010581985	via Nino Bixio, 6 - 16128	Genova, Imperia, La Spezia, Savona
LECCE	0832238111	via Pordenone, 2 - 73100	Lecce, Brindisi, Taranto
MILANO	0226410497	via R. Pitteri, 110 - 20134	Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese
MODENA	059341317	via Jacopo Cavedone, 29	Modena, Mantova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Verona
PALERMO	091308502	via Libertà, 88 - 90143	Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani
PERUGIA	0755008630	via Omicini, 159 - 06100	Perugia, Terni
PESCARA	085298145	via Enzo Ferrari, 155 - 65100	Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia, L'Aquila, Teramo
PISA	050562648	via Andrea Pisano, 62 - 56100	Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara
PORTICI	081488105	via Moretti, 82 - 80055	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta
ROMA	065597341	via Gaetano Rappini, 19 - 00149	Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo
SALERNO	089798144	via Irno, 11 - 84098	Salerno, Potenza
S. MICHELE	0461650102	via Edmondo Mach, 2 - 38010	Trento, Bolzano
TORINO	0116692121	via T.Valperga Caluso, 30 - 10125	Torino, Aosta, Biella, Novara, Verbania, Vercelli

ALLEGATO 2

CONTROLLI ESPLETATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

L'attività operativa di vigilanza del Ministero della sanità attraverso le Regioni e le Province autonome, fermo restando quanto già specificato nel decreto legislativo 460/98 circa l'organizzazione dei controlli medesimi, viene espletata sulla base del Piano Nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'Alimentazione degli Animali emanato con provvedimento del Ministero della sanità.

Il Piano Nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'Alimentazione degli Animali è caratterizzato nel modo seguente.

Finalità

Finalità del Piano Nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'Alimentazione degli Animali (successivamente denominato PNAA) è la tutela della sanità pubblica attraverso la vigilanza sull'alimentazione degli animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:

- contribuire ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- favorire l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

Obiettivi di carattere generale

Gli obiettivi del PNAA sono definiti dal Ministero della sanità entro il 31 marzo di ogni anno sentito, per le parti di rispettiva competenza:

- la commissione tecnica di cui all'articolo 9, legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le regioni.

Fatto salvo quanto definito ai sensi del comma precedente, sono obiettivi del PNAA:

a) assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli sulla filiera dell'alimentazione animale anche in funzione degli effetti dell'alimentazione sullo stato di salute e del benessere animale. Tali controlli sono particolarmente orientati:
   - alla prevenzione delle potenziali ipotesi di rischio per la sanità pubblica o d'eventuali emergenze nell'ambito dei vari indirizzi produttivi e zootecnici;

b) verificare il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali degli impianti di filiera oggetto di vigilanza e controllo con particolare riguardo a:
   - le procedure e le metodologie di produzione, di condizionamento, di stoccaggio, di distribuzione (compresi i mezzi di trasporto) e di somministrazione agli animali;

- le procedure e gli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) e le contaminazioni crociate;
- le procedure di autocontrollo (ove previste) nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire e mantenere l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;

c) verificare la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari, previsti dalla vigente normativa in materia di alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali o nell'alimentazione degli animali.

Nell'ambito degli obiettivi di carattere generale, annualmente il Ministero della sanità sentite le Regioni, la Commissione tecnica e gli organismi di vigilanza e controllo individua obiettivi specifici di particolare rilevanza in relazione a particolari esigenze di programmazione e controllo sul territorio nazionale.

Alle Regioni e Province autonome, sentito il Ministero della sanità, è data facoltà di ampliare gli obiettivi del piano, conseguentemente l'attività di vigilanza e controllo, sulla base di eventuali particolari esigenze.

Esecuzione del piano

Il PNAA ha cadenza annuale ed integra e compendia, per gli aspetti relativi ai controlli dei mangimi, quanto già previsto dal "Piano Nazionale per la Ricerca dei Residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale".

L'attuazione del PNAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alle Regioni ed alle Province autonome, ai Servizi di Sanità pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali, ai Posti di Ispezione Frontalieri, agli Uffici Veterinari per gli Adempimenti comunitari, ed agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

In particolare:

- l'attività di vigilanza e controllo è coordinata dalle Regioni e dalle Province autonome;
- l'attività di vigilanza e controllo è effettuata dai Servizi di Sanità pubblica veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali;
- le analisi di laboratorio sono effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- le revisioni di analisi sono effettuate dall'Istituto superiore di sanità.

Resta comunque inteso che l'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, definita dal presente piano, è coordinata dal Ministero della sanità.

Si ritiene inoltre opportuno che, nell'ambito del coordinamento regionale ogni regione integri il Nucleo Operativo di Vigilanza Veterinaria (N.O.R.V.) di una professionalità competente in materia di prodotti per l'alimentazione degli animali.

In analogia con altri piani nazionali di controllo ogni Azienda Sanitaria Locale individua un referente cui affidare nel territorio di competenza il coordinamento del piano e ne trasmette il nominativo alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza.

Nello spirito di reciproca fattiva collaborazione Regioni, Province autonome ed Aziende Sanitarie Locali si avvalgono degli organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (Carabinieri, Carabinieri per la sanità, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.), in particolare laddove le eventuali irregolarità riscontrate valichino specifiche competenze o gli ambiti territoriali di appartenenza.

Articolazione del piano

Il PNAA si articola nei seguenti punti fondamentali:

1. programmazione dell'attività;
2. anagrafe;
3. sopralluoghi ispettivi;
4. campionamenti;
5. analisi;
6. analisi di revisione;
7. positività dei campioni - protocollo operativo;
8. rilevazione dell'attività svolta.

Il Ministero della sanità con proprio provvedimento definisce le specifiche modalità applicative secondo cui vengono attuati sul territorio i punti fondamentali in cui è articolato il PNAA.

Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome- Servizi veterinari

Regioni e Province autonome	Telefono	Fax	Indirizzo	Città e C.A.P.
Piemonte	0114322228	0114323631	Corso Stati Uniti, 1	Torino - 10128
Valle d'Aosta	0165274225	0165238914	Piazza Deffeyes, 1	Aosta - 11100
Lombardia	0267653382	0267653309	Via Stresa, 24	Milano - 20125
Prov. Bolzano	0471995200	0471635119	Via Bivio, 59	Bolzano - 39100
Prov. Trento	0461494075	0461494109	Via Gilli, 4	Trento - 38100
Veneto	0412791306	0412791330	Dorsoduro, 3493	Venezia - 30123
Friuli Venezia Giulia	0403775559	0403775523	Riva Sauro, 8	Trieste - 34124
Liguria	0105485239	0105485692	Via Fieschi, 15	Genova - 16121
Emilia Romagna	051283149	051283368	Via Aldo Moro, 30	Bologna - 40127
Toscana	0554383733	0554383127	Via di Novoli, 26	Firenze - 50127
Umbria	0755045554	0755045569	Via Angeloni, 61	Perugia - 06100
Marche	0718061	0718064159	Via Castelfidardo, 4	Ancona - 60127
Lazio	0651688634	0651688018	Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7	Roma - 00147
Abruzzo	0857671	0857672637	Via Conte di Ruvo, 71	Pescara - 65100
Molise	0874429372	0874429358	Corso Bucci	Campobasso - 86100
Campania	0817962502	0817962452	Via Santa Lucia, 81	Napoli - 80132
Puglia	0805403264	0805403477	Via Caduti di Tutte le Guerre, 7	Bari - 70100
Basilicata	0971448873	0971448900	Via Giura - Parco Aurora	Potenza - 85100
Calabria	0961856506 - 64	0961770665	Piazza Matteotti	Catanzaro - 88100
Sicilia	0916965764	0916965737	Piazza Ziino, 24	Palermo - 90145
Sardegna	0706066821	0706066817	Piazza Tristani, 6	Cagliari - 09100

ALLEGATO 3

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE

(comma 3 art. 8 del D.Lgs. n. 460/98)

L'Ispettorato centrale repressione frodi - uffici periferici e le Aziende Sanitarie Locali per quanto di competenza e sulla base degli accertamenti svolti, al fine dell'individuazione delle procedure operative di cui al comma 3, articolo 8 del decreto legislativo n. 460/98, potranno:

- considerare se l'irregolarità accertata comporta uno scadimento qualitativo del prodotto tanto da compromettere la transazione commerciale;
- valutare l'impatto che il prodotto non conforme può avere sulla salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente;
- tenere conto della fase commerciale del prodotto cui si riferisce l'accertamento svolto (presso l'azienda zootecnica o al dettaglio, pronto per essere utilizzato, o in giacenza presso il produttore o il rivenditore);
- valutare il comportamento pregresso della ditta resasi recidiva o meno verso alcune tipologie di frodi.

Esemplificazioni a carattere non esclusivo *(lettere a, b, c, d, e, comma 3 art. 8 D.Lgs. n. 460/98)*

a) adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge. Rientrano in questa tipologia:

   - l'omissione o errori formali nell'indicazione della data di scadenza, del numero di riferimento del lotto o di altre indicazioni obbligatorie o facoltative;
   - la mancata dichiarazione di un ingrediente o di una categoria;
   - la regolarizzazione dei documenti o certificati che accompagnano la merce soggetta a scambi intracomunitari (decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28).

b) eventuale decontaminazione o qualsiasi altro trattamento appropriato. Rientrano in questa fattispecie:

   - mangimi o materie prime contaminate (es. contaminazione da salmonelle) o mangimi e materie prime con livelli di sostanze e prodotti indesiderabili superiori a quelli previsti, nei casi in cui è comunque possibile un loro recupero per l'utilizzazione come mangimi;
   - materie prime non sottoposte o sottoposte in modo inadeguato ai trattamenti richiesti (es. tostatura della soia, ecc.).

c) utilizzazione per altri fini: per esempio prodotti non idonei all'alimentazione zootecnica utilizzabili come matrici di fertilizzanti, combustibili ecc. Mangime o materie prime non idonei o non consentiti per alcune specie animali che possono essere utilizzati per altre specie per le quali non sussiste alcun divieto.

d) rinvio nel Paese di origine per i mangimi o le materie prime non riutilizzabili a seguito di opportuni trattamenti o che non si desidera recuperare, per convenienza economica può essere imposto il rinvio al Paese comunitario di origine.

e) distruzione dei prodotti. E' una misura da adottare quando i prodotti non possono essere recuperati in quanto rappresentano un grave pericolo per la salute animale, umana o per l'ambiente.

00A4228

DECRETO 28 marzo 2000.

Individuazione della «Selezione Cirio 3» quale linea migliorata che può concorrere alla produzione della DOP «Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96, della commissione del 1° luglio 1996, con il quale è stata registrata, tra le altre la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

Considerato che il disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» prevede che possono concorrere alla produzione della predetta denominazione linee ottenute a seguito di miglioramento genetico dell'ecotipo S. Marzano;

Considerato che, a seguito di un'attività di sperimentazione promossa dalla regione Campania, è stata individuata una linea migliorata, denominata «Selezione Cirio 3»;

Ritenuto pertanto che la predetta linea migliorativa possa concorrere alla produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino» senza che ciò comporti una modifica del disciplinare di produzione;

Decreta:

La linea migliorata, denominata «Selezione Cirio 3», può concorrere alla produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A4252

DECRETO 28 marzo 2000.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone Costa d'Amalfi», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa amalfitana trasformazione agrumi - C.A.T.A. - a responsabilità limitata e dal Consorzio valorizzazione limone e derivati - CO.VA.L.D. - intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Limone Costa d'Amalfi», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come indicazione geografica protetta;

Vista la nota prot. n. 63858 del 20 dicembre 1999, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa amalfitana trasformazione agrumi - C.A.T.A. - a responsabilità limitata e dal consorzio valorizzazione limone e derivati - CO.VA.L.D. - intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione «Limone Costa d'Amalfi» ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo l'Istituto Mediterraneo di Certificazione dei processi e dei prodotti agroalimentari - «IS.ME.CERT.», ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Limone Costa d'Amalfi», come indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Limone Costa d'Amalfi», come indicazione geografica protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Limone Costa d'Amalfi» secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Limone Costa d'Amalfi».

Art. 2.

La denominazione «Limone Costa d'Amalfi» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato «Istituto Mediterraneo di Certificazione dei processi e dei prodotti agroalimentari - IS.ME.CERT.», che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Limone Costa d'Amalfi», come indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LIMONE COSTA D'AMALFI»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone Costa d'Amalfi» è riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone Costa d'Amalfi» designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili alla *cultivar* «Sfusato» avente le caratteristiche afferibili all'ecotipo amalfitano.

Art. 3.

La zona di produzione del «Limone Costa d'Amalfi» di cui al presente disciplinare comprende:

l'intero territorio del comune di Atrani;

parte del territorio dei comuni di: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

La descrizione del confine è effettuata dall'estremo Ovest fino a raggiungere l'estremo Est. Il confine Sud è individuato dal Mar Tirreno.

CARTA I.G.M. 1:25.000 N. 197 IV N.O. «POSITANO»

Partendo da ovest il confine dell'area interessata dalla coltivazione del «Limone costa d'Amalfi» inizia con la delimitazione tra la provincia di Napoli e quella di Salerno all'altezza del Mar Tirreno; prosegue incrociando la strada statale amalfitana n. 163 e quindi devia lungo il sentiero che da P.ta Pantanello porta alla frazione Corvo e, procedendo lungo il sentiero che porta a S. Maria del Castello, giunge al rudere «Il Mandrino» passando al di sotto di monte Gambera e di monte Pertuso, attraverso il Colle di Latte. Dal Mandrino esso continua fino alla grotta di S. Barbara, percorrendo il sentiero che attraversa la frazione Nocella, la località Grotte, la località «I Cannati» e il colle «La Serra». Da qui, il confine prosegue fino ad incrociare la strada statale che da Furore porta a Bomerano, e quindi lungo la stessa strada, imbocca il sentiero che giunge a Tovere attraverso le località Pino e Acquarola e giunge in prossimità dell'abitato di Tovere. Di qui prosegue lungo il sentiero che porta al convento di Cospita (carta di Amalfi).

CARTA I.G.M. n. 197 IV N.E. «AMALFI»

Dal convento di Cospita, il confine raggiunge la contrada Lucibello, proseguendo lungo la pendici del monte Sorca, e di qui giunge al Rudere delle Ferriere, passando al di sopra della località Frassito. Dal Rudere procede lungo il sentiero che da Punta d'Aglio porta a Scala e da qui prosegue lungo la via provinciale Scala-Ravello, fino all'altezza della Madonna della Pomice (carta di Nocera Inferiore).

CARTA I.G.M. 1:25.000 n. 111 S.E. «NOCERA INFERIORE»

A partire dalla via provinciale, all'altezza della Madonna della Pomice, il confine procede lungo la delimitazione tra i comuni di Ravello e Minori e, quindi, all'altezza di C.se Ciaramello, prosegue lungo il sentiero che porta a Paternò S. Elia, passando sotto Punta

Mele, attraversando il vallone Capo d'Acqua e Vitagliano. Da qui procede lungo il sentiero che conduce a Polvica di Tramonti, attraversando la contrada Casale, la frazione Carbonaro, S. Caterina e Zamafaro, fino ad arrivare all'abitato di Figlino e quindi a Polvica. Da qui procede lungo la via comunale per la frazione Torina attraversando Forno Vecchio e Cardamone. Esso prosegue per un breve tratto lungo il sentiero che dalla località Gete sfiora la località Pendolo ed arriva al di sotto di Colle Vigne, sfiorando Pizzolungo e la località Mandrino. Esso prosegue fino al Vallone di Vecite, incontrando la località Macchione, passando tra il Vallone dei Fuondi e le vene di S. Antonio (carta di Amalfi).

CARTA I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.E. «AMALFI»

Partendo dal vallone Vecite (Carta di Nocera Inferiore), il confine costeggia Paternoster, il Colle Pascullo, Colle La Misericordia, la loc. S. Maria, le Vene del Suono, passando al di sopra della località Badia, e al di sotto di Grotta Piana e Monte Pertuso. Da qui discende al di sotto del Monte «l'Uomo a Cavallo», costeggia il vallone S. Nicola, la località Falanca, fino a S. Maria del Popolo. Prosegue passando in prossimità della sorgente Cannillo, tra la località Simicella e San Gineto, fino alle falde del Monte Falerio (carta di Pastena).

CARTA I.G.M. 1:25.000 n. 197 I N.O. «PASTENA»

Il confine segue il sentiero che passa tra il monte Falerio ed il monte Collo (carta di Salerno).

CARTA I.G.M. 1:25.000 n. 185 IIS.O. «SALERNO»

Il confine segue il sentiero che passando al di sopra della loc. Manganala, sfiora l'abitato di Albori, prosegue al di sotto di Poggio Pianello e arriva alla frazione S. Vincenzo. Di qui segue la via comunale per Dragonea e, quindi, all'altezza della Frazione Padovani, continua lungo il vallone fino all'incrocio con la strada statale n. 18, all'altezza della frazione Molina, continuando lungo la suddetta strada fino alla via comunale che da Vietri sul Mare porta alla frazione Marina e di qui alla Torre della Cristarella e, quindi, al Mar Tirreno.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedologici. Le unità colturali tipiche prevalenti sono costituite da terrazzamenti inglobati in muretti di contenimento (macere).

I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono quelli in uso tradizionale nella zona.

La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, detta localmente «cupola», adattata ad un idoneo sistema di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto art. 6.

La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a cm 180), utilizzando eventualmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.

La densità d'impianto non dovrà essere superiore ad 800 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1º febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell'andamento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva di modificare tali date con proprio provvedimento.

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.

La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 25 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.

Art. 5.

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi», sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato dalla regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso organismi conformi alle norme EN 45011.

Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta deve essere presentata, all'organismo che detiene l'elenco, la denuncia finale di produzione dell'anno.

Durante il periodo della raccolta, il predetto organismo può rilasciare, su conformi denuncie di produzione, parziali ricevute di produzione.

Art. 6.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando è destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma del frutto: ellittico-allungata; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media.

Dimensioni: medio-grosse, peso non inferiore a 100 grammi; i limoni con peso inferiore a 100 grammi ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione.

Peduncolo: di medio spessore e lunghezza.

Attacco al peduncolo: forte.

Umbone (apice): grande e appuntito.

Solco apicale: quasi assente.

Residuo stilare: assente.

Colore della buccia: giallo citrino.

Buccia (flavedo ed albedo): di spessore medio.

Flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte.

Asse carpellare: rotondo, medio e semipieno.

Polpa: di colore giallo paglierino, abbondante (resa uguale o superiore al 25%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5/100 ml).

Art. 7.

L'immissione al consumo del I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sono ammessi anche contenitori rigidi di cartone. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

a) «Limone Costa d'Amalfi» e «indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico è costituito da un limone affogliato che è posto sul lato sinistro di un doppio cerchio che racchiude su uno sfondo giallo la scritta di colore nera Limone Costa d'Amalfi. All'interno del doppio cerchio vi è il profilo della costa, da Maiori fino a Capo Conca, mentre in primo piano vi è un cespuglio di macchia mediterranea. Il limone e

lo sfondo sono di colore giallo pantone CV, mentre le foglie del limone, il cespuglio e la seconda linea di colline sono di colore verde pantone 369 CV, la prima e la terza linea di colline sono di colore verde pantone 349 CV, il mare di colore blu pantone 301 Cv ed il cielo azzurro pantone 297 CV.

Dovrà figurare, inoltre, la dizione «prodotto in Italia» per le partite destinate all'esportazione.

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico «Costa d'Amalfi» a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1) i limoni, utilizzati per la preparazione del prodotto, siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quanti utilizzata della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3, del presente disciplinare;

4) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dai competenti organi della regione ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare, e la annotazione sui documenti ufficiali.

Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. «Limone Costa,d'Amalfi» per i prodotti elaborati e/o trasformati potrà essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.

Alla indicazione geografica protetta. di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'indicazione geografica protetta.

Art. 8.

Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma di legge.

00A4253

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Abruzzo. (Deliberazione n. 4/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la propria deliberazione del 6 agosto 1999, n. 142, riguardante: «legge n. 449/1998: criteri per il riparto dei 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n. 4/99»;

Considerato che l'Intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente con il Governo e la giunta regionale di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle Intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Considerato che la proposta d'intesa della regione Abruzzo prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro:

1) studi di fattibilità per interventi nel ciclo integrato dell'acqua;

2) porto di Pescara;

3) interventi di installazione e controllo permanente, riefficientamento;

4) interventi sul sistema acquedottistico;

5) completamenti di infrastrutture industriali ex delibera CIPE 70/98;

6) infrastrutture patti;

7) interporti: Val Pescara e Marsica;

8) viabilità;

9) studi di fattibilità per la valutazione del fabbisogno e dell'offerta di immobili e contenitori per fini sociali;

10) studi di fattibilità per la valutazione degli interventi sulle infrastrutture a sostegno delle attività produttive;

11) studi di fattibilità per l'integrazione tra corridoio adriatico e trasversali adriatico-tirreniche;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Abruzzo;

Sentita nella seduta del 10 febbraio 2000 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la giunta della regione Abruzzo, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 317

00A4255

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Legge n. 431/1998: Riparto disponibilità fondo sociale ex legge n. 392/1978 per le finalità del fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione. (Deliberazione n. 6/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettera *b)* e *c)* al finanziamento di un programma di costruzione di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e che, all'art. 11, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici il «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», con una dotazione annua di 600 miliardi di lire (milioni di euro 309,874) per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sui proventi dei contributi relativi alle annualità 1996-1998 di cui alla legge n. 60/1963 sopra citata;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 11 della legge n. 431/1998, che prevede che le risorse assegnate al fondo siano ripartite annualmente da questo comitato tra le regioni e province autonome, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il comma 11 del menzionato art. 11, che assegna al fondo suddetto anche le risorse residue del fondo sociale istituito ai sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Vista la delibera n. 100/99 in data 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1999, con la quale questo Comitato — in relazione ai contenuti dell'intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 27 maggio 1999 — ha ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la quota di 600 miliardi relativa all'annualità 1999;

Vista la nota n. 162874 del 30 giugno 1999 con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che le disponibilità del predetto fondo sociale ammontano a L. 152.779.714.043 (euro 78.904.137);

Vista la nota n. 3 del 7 gennaio 2000 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, per l'approvazione da parte di questo Comitato, la proposta di riparto delle disponibilità di cui sopra;

Preso atto che detta proposta è stata predisposta alla stregua dei parametri già utilizzati per il riparto di cui alla richiamata delibera del 30 giugno 1999;

Preso atto che, nella seduta del 16 dicembre 1999, la citata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano aveva espresso la prevista intesa sulla proposta stessa, ribadendo peraltro la necessità, già evidenziata nell'intesa del 27 maggio 1999, di procedere, in occasione del prossimo riparto, alla revisione dei criteri adottati per il riparto di cui alla presente delibera;

Ritenuto di condividere la proposta di cui sopra in considerazione del carattere di aggiuntività che le risorse da ripartire assumono rispetto a quelle di cui alla più volte menzionata delibera n. 100/99 del 30 giugno 1999;

Delibera:

1. Le disponibilità del fondo sociale di cui all'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, assegnate, ai sensi dell'art. 11, comma 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e pari a L. 152.779.714.043 (euro 78.904.137) sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera. Le risorse così assegnate incrementano la quota già assegnata alle regioni ed alle province autonome con la delibera n. 100/99 del 30 giugno 1999.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del citato art. 11 della legge n. 431/1998.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Come previsto al punto 4 della delibera n. 100/99 del 30 giugno 1999, le regioni e province autonome comunicheranno alla segreteria di questo comitato l'entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 316

ALLEGATO

Regioni e province autonome	%	Importi	
		(mln di lire)	(mgl di euro)
Piemonte	5,901	9.015,531	4.656,133
Valle d'Aosta	0,094	143,613	74,170
Lombardia	16,187	24.730,452	12.772,213
Trento	0,282	430,839	222,510
Bolzano	0.24	366,671	189,370
Veneto	5,263	8.040,796	4.152,725
Friuli-Venezia Giulia	0,396	605,008	312,461
Liguria	2,276	3.477,266	1.795,858
Emilia-Romagna	8,594	13.129,889	6.781,022
Toscana	6,094	9.310,396	4.808,418
Umbria	1,429	2.183,222	1.127,540
Marche	1,132	1.729,466	893,195
Lazio	10,654	16.277,151	8.406,447
Abruzzo	0,673	1.028,208	531,025
Molise	0,195	297,920	153,863
Campania	19,549	29.866,906	15.424,970
Puglia	7,928	12.112,376	6.255,520
Basilicata	0,656	1.002,235	517,611
Calabria	5,751	8.786,361	4.537,777
Sicilia	5,901	9.015,531	4.656,133
Sardegna	0,805	1.229,877	635,178
TOTALE . . .	100	152779,714	78.904,137

00A4256

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Convenzione n. 283/87 - Lavori di prolungamento asse viario principale agglomerato Modica-Pozzallo e collegamento al costruendo porto ed alla viabilità ordinaria - proroga dei termini di convenzione. (Deliberazione n. 7/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 283/87 stipulata, in data 25 febbraio 1988, tra l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa, regolante il finanziamento di lire 15.700 milioni per la realizzazione di «lavori di prolungamento asse viario principale agglomerato Modica-Pozzallo e collegamento al costruendo porto e alla viabilità ordinaria - secondo lotto;

Vista la nota n. 2349 del 21 maggio 1999, con la quale l'ente attuatore ha chiesto la riapertura dei termini di convenzione sino al 30 settembre 2001, essendo state rimosse le cause che avevano determinato il mancato completamento delle opere e la chiusura del rapporto convenzionale;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici con relazione del 15 dicembre 1999, ha rivelato che non sussistono più ostacoli al completamento dell'opera essendo state rimosse le cause ostative, non dipendenti da comportamenti dell'ente convenzionato, rilevando altresì che le varianti apportate alle opere originarie non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

I termini di scadenza della convenzione n. 283/87 in premessa sono prorogati fino al 30 settembre 2001.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 318

00A4257

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 17 maggio 1989 tra il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo I.R.I. (Deliberazione n. 1/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 10 marzo 1968, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale;

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera CIPI in data 21 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1989, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo I.R.I., comportante un investimento di 1.560 miliardi di lire e un onere per lo Stato pari a lire 1.134 miliardi;

Vista la delibera CIPI in data 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994, che ha approvato un primo aggiornamento del predetto contratto e portato l'investimento a lire 1.557 miliardi e l'onere complessivo a carico dello Stato a 1.073 miliardi di lire;

Vista la propria delibera in data 13 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1996, con la quale è stato approvato il nuovo assetto del centro di ricerca della S.G.S. - Thomson Microelectronics S.r.l. (ora STMicroelectronics S.p.a.) e ridotto a 1.060 miliardi di lire l'onere a carico dello Stato relativo al citato contratto di programma;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Vista la nota n. 4/8873/99 del 25 novembre 1999, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo comitato, la proposta di chiusura del contratto di programma di cui sopra, con le seguenti variazioni:

la proroga del contratto al 30 giugno 1998 per le attività di sperimentazione dei consorzi Sicta ed Ala e per il completamento delle attività finali dell'investimento tecnologico proposto dal consorzio Alelco dovuto a ritardi di consegna da parte dei fornitori attrezzature;

conferma dell'applicazione dell'art. 9 per la concessione di agevolazioni a titolo di iniziativa ordinaria per le iniziative Italtel di ampliamento dello stabilimento di Carini (Palermo);

recupero totale delle agevolazioni relativamente al progetto Alenia relativo all'iniziativa industriale per la produzione di componenti dispositivi e componenti elettronici in L'Aquila. Progetto già revocato dal Servizio con decreto n. 234 del 13 febbraio 1996 per cessazione di attività prima dei cinque anni previsti dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;

Considerato che il CIPE nella sua seduta del 21 dicembre 1999 ha approvato l'assetto finale di detto contratto di programma nelle sue linee generali, subordinandola alla puntuale verifica da parte degli uffici competenti dei risultati rappresentati;

Considerato che da tale verifica sono emerse le discrepanze comunicate dal competente Servizio per la programmazione negoziata con successive note n. 739 del 10 gennaio 2000, n. 4437 del 1º febbraio 2000 e n. 5048 del 4 febbraio 2000, e che pertanto si ritiene opportuno approvare l'assetto finale del citato contratto di programma con le risultanze così come rettificate dalle sopra citate note;

Considerato che i programmi di formazione relativi al contratto di programma di cui sopra sono stati ritirati in quanto finanziati con agevolazioni a carico del Fondo sociale europeo;

Considerato che con le variazioni sopra proposte il contratto ha comportato investimenti industriali per lire 747.612 milioni, oltre a lire 225.630 milioni per centri di ricerca e a lire 475.576 milioni per progetti di ricerca, ed è stata realizzata nuova occupazione pari a 1.860 unità, con un onere a carico dello Stato di lire 818.498 milioni, di cui lire 3.571 milioni per oneri di gestione;

Considerato che il contratto di programma stipulato dall'I.R.I. può essere suddiviso in due distinti piani progettuali, uno facente capo a Finmeccanica e l'altro a Stet, ora Telecom;

Considerato l'arco temporale di attuazione del contratto, l'evoluzione tecnologica e di mercato soprattutto in alcuni settori specifici: informatico, aerospaziale, elettronico, delle telecomunicazioni, che hanno comportato aggiornamenti dei piani progettuali nonché modifiche degli assetti societari dei gruppi sopra indicati;

Ritenuto pertanto di concedere a ratifica la proroga al 30 giugno 1998 per l'ultimazione del contratto di programma di cui sopra e di accogliere le ulteriori variazioni proposte dal competente Servizio per la programmazione negoziata con le citate note;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto il 17 maggio 1989 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo I.R.I., che ha comportato investimenti complessivi per 1.448.818 milioni di lire (748,252 Meuro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a 818.498 milioni di lire (422,719 Meuro), di cui lire 3.571 (1,844 Meuro) per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

	Investimenti		Onere per lo Stato	
	Milioni di lire	Meuro	Milioni di lire	Meuro
Investimenti tecnologici industriali	747.612	386,109	282.208	145,748
Centro di ricerca	225.630	116,528	156.261	78,636
Progetti di ricerca	475.576	245,615	380.458	196,490
Progetti di formazione	—	—	—	—
Oneri di gestione	—	—	3.571	1,845
TOTALE	1.448.818	748,252	818.498	422,719

In tale ambito gli investimenti complessivi e l'onere per lo Stato relativi ai due piani progettuali indicati in premessa presentano la seguente articolazione:

GRUPPO INDUSTRIALE	Investimenti		Onere per lo Stato	
	Milioni di lire	Meuro	Milioni di lire	Meuro
Finmeccanica	833.459	430,446	465.252	240,283
Telecom	615.359	317,806	353.246	182,436
TOTALE	1.448.818	748,252	818.498	422,719

Il piano progettuale nel suo assetto finale comporta un'occupazione pari a 6.164 unità complessive, di cui 1.860 nuovi assunti, rispetto alle 6.073 unità previste.

2. La situazione conclusiva del piano progettuale del gruppo I.R.I. è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 319

Contratto di Programma "GRUPPO I.R.I."

Tabella 1:
Situazione occupati al 31/12/97

per tipologia di investimento

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	PREVISTA NEL CONTRATTO AGGIORNATO			OCCUPAZIONE FINALE		
	NUOVA	GiA' ESISTENTE	TOTALE	NUOVA	GIA' ESISTENTE	TOTALE
TECONOGICO-INDUSTRIALI	692	4.024	4.716	775	4.033	4.808
CENTRI DI RICERCA	744	143	887	808	159	967
PROGETTI DI RICERCA	295	175	470	277	112	389
FORMAZIONE						
TOTALE	1.731	4.342	6.073	1.860	4.304	6.164

per gruppo industriale

GRUPPO INDUSTRIALE	PREVISTA NEL CONTRATTO AGGIORNATO			OCCUPAZIONE FINALE		
	NUOVA	GiA' ESISTENTE	TOTALE	NUOVA	GiA' ESISTENTE	TOTALE
FINMECCANICA	845	853	1.698	824	792	1.616
TELECOM	886	3.489	4.375	1.036	3.512	4.548
TOTALE	1.731	4.342	6.073	1.860	4.304	6.164

Contratto di Programma "GRUPPO I.R.I.":
Iniziative FINMECCANICA

Tabella 2
Tabella riassuntiva

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	INVESTIMENTI	ONERE STATO (Mln di lire)			NUMERO OCCUPATI (31/12/97)		
		CONTRIBUTO	COLLAUDO ISTRUTTORIE	TOTALE	NUOVI	GIA' ESISENTI	TOTALE
TECONOGICO-INDUSTRIALI	383.602	124.949	741	125.690	391	521	912
CENTRI DI RICERCA	174.574	118.136	505	118.641	169	159	328
PROGETTI DI RICERCA	275.283	220.225	696	220.921	264	112	376
				-			-
TOTALE	833.459	463.310	1.942	465.252	824	792	1.616

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I."- ASSETTO FINALE

INIZIATIVE FINMECCANICA
INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI

Tabella 3

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
6	CI-59340	OPTI.ME.S S.p.A. - L'Aquila						
		Realizzazione stabilimento preordinato alla prod. di supporti di memoria a lettura ottica	(b)					
		Progettazione e direzione lavori	8.759					
		Opere murarie ed assimilate	11.942					
		Macch. Impianti ed attrezzature	38.219					
		Terreno	876					
		Scorte	3.500					
		TOTALE	63.295	25.700	115	31-ott-91	170	115
7/9	CI-63374	Aleico S.p.A. - Palermo						
		Produzione di tubi a microonde e cortine di sensori infrarosso	(a)			(f)		
		Progettazione e direzione lavori						
		Opere murarie ed assimilate						
		Macch. Impianti ed attrezzature	7.301					
		Terreno	-					
		Scorte	-					
		TOTALE	7.301	3.964	43	30-giu-98	85	85
10	CI-59638 (1)	Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A. Pozzuoli (NA)	(b)					
		Produzione sistemi acustici subacquei						
		Progettazione e direzione lavori	338					
		Opere murarie ed assimilate	7.215					
		Macch. Impianti ed attrezzature	2.640					
		Terreno	1.037					
		Scorte	3.120					
		TOTALE	14.350	6.708	43	31-dic-91	60	34
12	CI-61038 (2)	Finmeccanica S.p.A. - L'Aquila						
		Innovazione dei metodi di prod.ne applicati all'industria dei grandi sistemi	(b)					
		Progettazione e direzione lavori	2					
		Opere murarie ed assimilate	919					
		Macch. Impianti ed attrezzature	5.080					
		Terreno	-					
		Scorte	2.400					
		TOTALE	8.401	4.243	39	31-dic-89	0	0
12	CI-63252 (3)	Finmeccanica S.p.A. Stabilimento del Fusaro - Bacoli (NA)	(b)					
		Innovazione dei metodi di produzione applicati all'ind. dei grandi sistemi						
		Progettazione e direzione lavori	50					
		Opere murarie ed assimilate	474					
		Macch. Impianti ed attrezzature	22.166					
		Terreno	-					
		Scorte	9.076					
		TOTALE	31.766	9.130	125	lug-94	58	58

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
14	CI-61691	STMicroelectronics Srl						
		(già SGS-Thomson S.r.l.) - Catania	(c/1)					
		Microelettronica di potenza e logiche programmabili (Centro VLSI M5)						
		Progettazione e direzione lavori	835					
		Sist. Terreno e ind. Geognostiche	6.516					
		Opere civili ed impiantistica connessa	27.840					
		Allacciamenti esterni	140					
		Impianti tecnologici specializzati	83.262					
		Apparecchiature, strumenti ed attrezzature	74.278					
		Opere ed impianti di disinquinamento	2.000					
		Collaudi, prove, consulenze ecc.	700					
		TOTALE	195.571	54.932	171	31-dic-96	410	410
17	CI-66001	Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco (NA)						
		Automazione ed integrazione attività produttive	(a)					
		Progettazione e direzione lavori	50					
		Opere murarie ed assimilate	7.658					
		Macch. Impianti ed attrezzature	17.239					
		Terreno	-					
		Scorte	9.978					
		TOTALE	34.925	9.308	128	giu-94	56	80
21	CI-6A643	Temosud S.p.A. - Gioia del Colle (BA)						
		Automazione processi produttivi	(a)					
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere murarie ed assimilate	1.411					
		Macch. Impianti ed attrezzature	25.907					
		Software	675					
		Terreno	-					
		Scorte	-					
		TOTALE	27.993	10.965	77	30-giu-97	130	130
TOTALE INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI			**383.602**	**124.949**	**741**		**969**	**912**

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I." - ASSETTO FINALE

INIZIATIVE FINMECCANICA
CENTRI DI RICERCA

Tabella 4

N. SCHED	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
7/9	CI-69277	Alelco S.p.A. - Palermo						
		Ampliamento del Centro di Ricerca dello Stabilimento di Palermo	(a)					
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	1.448					
		Impianti tecnologici specializzati	747					
		Apparec. strum. scientif. ed arredi	3.972					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	6.167	4.302	39	31-dic-97	25	25
7	CI-67234 (3)	Finmeccanica S.p.A.						
		Stabilimento del Fusaro - Bacoli (NA)	(a)					
		Tecnologie e processi per applicazioni radaristiche						
		Progettazione e direzione lavori	83					
		Opere civili ed impianti	2.769					
		Impianti tecnologici specializzati	-					
		Apparec. strum. scientif. ed arredi	5.647					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	8.499	6.452	54	apr-97	68	68
8	CI-6D101	Alenia Marconi Comunications S.p.A.						
		Misterbianco (CT)	(a)					
		Apparati per telecomunicazioni via satellite						
		Progettazione e direzione lavori	12					
		Opere civili ed impianti	181					
		Impianti tecnologici specializzati	45					
		Apparec. strum. ed attrezzature	2.447					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	1.062					
		Terreno	-					
		TOTALE	3.746	2.997	31	30-apr-92	27	19
9		Consorzio C.R.E.O. - Centro Ricerche Elettro Ottiche - L'Aquila	(a)					
		Costruzione di un centro di ricerche elettroottiche						
		Progettazione e direzione lavori	13					
		Opere civili ed impianti	151					
		Impianti tecnologici specializzati	273					
		Apparec. strum. ed attrezzature	3.844					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	50					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	4.331	2.473	33	30-nov-97	23	23
10	CI-60430 (1)	Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A.						
		Pozzuoli (NA)	(b)					
		Sistemi acustici subacquei						
		Progettazione e direzione lavori	225					
		Opere civili ed impianti	4.951					
		Macch. impianti ed attrezzature	2.450					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	692					
		TOTALE	8.318	5.491	39	31-dic-91	45	29

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
17	CI-66008	Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco (NA)						
		Centro di ricerca operante nel settore aeronautico	(a)					
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	4.409					
		Impianti tecnologici specializzati	1.040					
		Apparec. strum. ed attrezzature	35.666					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	41.115	28.146	94	dic-94	60	65
17	CI-64189	Finmeccanica S.p.A. - Foggia						
		Centro tecnologico per l'acquisizione e lo sviluppo delle tecnologie dei materiali compositi	(a)					
		Progettazione e direzione lavori	354					
		Opere civili ed impianti	6.950					
		Impianti tecnologici specializzati	-					
		Apparec. strum. ed attrezzature	9.446					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	16.750	13.263	63	dic-93	44	40
19	CI-63294	Ansaldo Trasporti S.p.A. - Napoli						
		Ralizzazione centro ricerca trasporti e superconduttività	(a)					
		Progettazione e direzione lavori	1.081					
		Opere civili ed impianti	30.949					
		Impianti tecnologici specializzati	37.209					
		Apparec. strum. ed attrezzature	3.948					
		Collaudi, prove funz. Consulenze ecc.	525					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	2.864					
		TOTALE	76.576	48.630	108	31-dic-97	44	44
20	CI-61015	Termosud S.p.A. - Gioia del colle (BA)						
		Tecnologie innovative della combustione	(a)					
		Progettazione e direzione lavori	849					
		Opere civili ed impianti tecnologici specializzati	7.833					
		Apparec. strum. ed attrezzature	390					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	9.072	6.382	44	31-mar-92	15	15
		TOTALE CENTRI DI RICERC	174.574	118.136	505		351	328

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I." - ASSETTO FINALE

INIZIATIVE FINMECCANICA
PROGETTI DI RICERCA

Tabella 5

N. SCHED	N. PROGETT	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO * (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
7		CORIME- Consorzio Ricerche Meridionali Palermo	(b)					
		Dispositivi di generazione ed amplificazione di segnali ad altissime frequeze						
		Costo del personale	4.098					
		Formaz. ed addestr. personale	46					
		Viaggi e missioni	52					
		Beni non durevoli	4					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	136					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	270					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	1.025					
		TOTALE	5.630	4.504	22	31-dic-97	12	12
8		Consorzio MEDITSPAZIO - Misterbianco (CT)	(b)					
		Apprati per comunicazione via satellite						
		Costo del personale	4.596					
		Formaz. ed addestr. personale	78					
		Viaggi e missioni	184					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	613					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	438					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	126					
		Spese generali	1.149					
		TOTALE	7.184	5.747	16	26-mag-95	35	35
8		Consorzio MEDITSPAZIO - L'Aquila	(b)					
		Moduli per Elaborazione e trasmissione a bordo di Satelliti						
		Costo del personale	1.800					
		Formaz. ed addestr. personale	270					
		Viaggi e missioni	10					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	760					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.530					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	421					
		TOTALE	4.791	3.833	16	31-dic-97	15	15
9		Consorzio C.R.E.O. - Centro Ricerche Elettro Ottiche - L'Aquila	(b)				(e)	(e)
		Tecnologie, materiali e dispositivi elettroottici						
		Costo del personale	2.740					
		Formaz. ed addestr. personale	333					
		Viaggi e missioni	149					
		Beni non durevoli	1.106					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	417					
		Altri materiali	483					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	739					
		Altre prestazioni di terzi	193					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	685					
		TOTALE	6.843	5.475	23	31-dic-97	0	0

N. SCHED	N. PROGETT	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
10		Consorzio S.E.S.M. - Sistemi Esperti per la Manutenzione - Giugliano (NA)	(b)					
		Prodotti avanzati per la Diagnosi e la Manutenzione di Sistemi ad elevata Tecnologia ad Alta Complessità						
		Costo del personale	3.273					
		Formaz. ed addestr. personale	369					
		Viaggi e missioni	130					
		Beni non durevoli	102					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	179					
		Altri materiali	81					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	414					
		Altre prestazioni di terzi	138					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	818					
		TOTALE	5.504	4.403	18	31-dic-97	9	9
10		CO.F.A.S. - Consorzio Flegreo per le Applicazioni Subacquee - Pozzuoli (NA)	(b)					
		Sistemi acustici subacquei						
		Costo del personale	1.745					
		Formaz. ed addestr. personale	120					
		Viaggi e missioni	59					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	244					
		Altri materiali	1.859					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.806					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	436					
		TOTALE	6.269	5.015	19	31-dic-97	9	9
11		Consorzio SICTA - Sistemi Innovativi per il Controllo del Traffico Aereo - Giugliano (NA)	(a)			(f)		
		Nuove tecnologie per il controllo del Traffico Aereo						
		Costo del personale	5.387					
		Formaz. ed addestr. personale	393					
		Viaggi e missioni	302					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	690					
		Altri materiali	-					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	2.485					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	1.740					
		TOTALE	10.997	8.798	27	30-giu-98	27	43
11		Consorzio S.C.L.V. - Sistemi di Comunicazione, Localizzazione e gestione di flotte di Veicoli terrestri - Giugliano (NA)	(b)					
		Sistemi di gestione automatizzata trasporti su strada - SIGATRAS						
		Costo del personale	2.363					
		Formaz. ed addestr. personale	144					
		Viaggi e missioni	117					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	668					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.545					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	599					
		TOTALE	5.435	4.348	23	31-dic-97	25	25

N. SCHED	N. PROGETT	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
13		Consorzio Meridionale di Ricerca per le applicazioni dei Sistemi Esperti alle Industrie Industrie ed ai servizi - SESPIN	(b)					
		Applicazione di sistemi esperti a manutenzione gestione di sistemi di produzione, reti tecnologiche e servizi						
		Costo del personale	6.651					
		Formaz. ed addestr. personale	791					
		Viaggi e missioni	815					
		Beni non durevoli	160					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	1.496					
		Altri materiali	1.292					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	2.632					
		Altre prestazioni di terzi	698					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	1.663					
		TOTALE	16.196	12.957	41	30-set-95	23	5
14		Consorzio Co.Ri.M.Me. - Catania	(c-2)				(c-3)	
		Microelettronica di potenza e logiche programmabili						
		Costo del personale	11.542					
		Formaz. ed addestr. personale	1.208					
		Viaggi e missioni	423					
		Beni non durevoli	2.562					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	2.412					
		Altri materiali	4.385					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	572					
		Altre prestazioni di terzi	2.139					
		Brevetti o licenze	509					
		Altri costi	306					
		Spese generali	2.886					
		TOTALE	28.944	23.155	63	30-giu-92	36	36
14		Consorzio Co.Ri.M.Me. - Catania	(c-4)				(c-5)	
		Nuove Tecnologie e prodotti di potenza anche intelligenti						
		Costo del personale	29.592					
		Formaz. ed addestr. personale	1.998					
		Viaggi e missioni	1.253					
		Beni non durevoli	6.197					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	5.239					
		Altri materiali	12.776					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.628					
		Altre prestazioni di terzi	10.194					
		Brevetti o licenze	371					
		Altri costi	1.398					
		Spese generali	7.398					
		TOTALE	78.044	62.435	76	31-mar-95	61	61
14		Consorzio Co.Ri.M.Me. - Catania	(c-6)				(c-5)	
		Componenti a logica non deterministica "Fuzzy Logic"						
		Costo del personale	4.430					
		Formaz. ed addestr. personale	801					
		Viaggi e missioni	660					
		Beni non durevoli	144					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	1.749					
		Altri materiali	1.085					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.050					
		Altre prestazioni di terzi	87					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	247					
		Spese generali	1.107					
		TOTALE	11.360	9.088	51	31-mar-96	24	24

N. SCHED	N. PROGETT	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
14		Consorzio Co.Ri.M.Me. - Catania						
		Circuiti Integrati dedicati di nuova generazione	(c-7)				(c-5)	
		Costo del personale	3.568					
		Formaz. ed addestr. personale	1.651					
		Viaggi e missioni	359					
		Beni non durevoli	15					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	3.673					
		Altri materiali	1.536					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	134					
		Altre prestazioni di terzi	1.687					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	71					
		Spese generali	892					
		TOTALE	13.586	10.869	53	30-giu-96	54	54
14		Consorzio Co.Ri.M.Me. - Catania						
		Circuiti Logici Avanzati basati su Architettura "TRANSPUTER"	(c-8)				(c-5)	
		Costo del personale	4.565					
		Formaz. ed addestr. personale	558					
		Viaggi e missioni	557					
		Beni non durevoli	104					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	1.508					
		Altri materiali	1.754					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	333					
		Altre prestazioni di terzi	915					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	20					
		Spese generali	1.141					
		TOTALE	11.455	9.164	45	31-dic-95	13	13
17		A.L.A. - Automazione Lavorazioni Aerospaziali						
		Pomigliano d'Arco (NA) strutture complesse aerospaziali e realizzazione di un centro pilota	(a)			(f)		
		Costo del personale	4.977					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	205					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	1.836					
		Altri materiali	1.540					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	3.531					
		Altre prestazioni di terzi	232					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	242					
		Spese generali	1.244					
		TOTALE	13.807	11.045	36	30-giu-98	12	17
19		CRIS - Consorzio Ricerche Innovative per il Sud - Napoli	(b)				(d-1)	
		Sistema innovativo di trasporto urbano in sede propria - People Mover						
		Costo del personale	6.074					
		Formaz. ed addestr. personale	1.055					
		Viaggi e missioni	340					
		Beni non durevoli	72					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	1.451					
		Altri materiali	4.145					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	5.676					
		Altre prestazioni di terzi	2.967					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	505					
		Spese generali	1.519					
		TOTALE	23.804	19.043	53	15-lug-97	30	5

N. SCHED	N. PROGETT	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
19		CRIS - Consorzio Ricerche Innovative per il Sud						
		Napoli	(b)					
		Applicazioni industriali della superconduttività						
		Costo del personale	1.398					
		Formaz. ed addestr. personale	245					
		Viaggi e missioni	104					
		Beni non durevoli	242					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	897					
		Altri materiali	733					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	988					
		Altre prestazioni di terzi	545					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	141					
		Spese generali	350					
		TOTALE	5.643	4.514	19	30-apr-97	10	10
19		CRIS - Consorzio Ricerche Innovative per il Sud						
		Napoli	(b)					
		Sistemi di isolamento di classe termica superiore per motori elettrici di trazione						
		Costo del personale	575					
		Formaz. ed addestr. personale	57					
		Viaggi e missioni	32					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	102					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	100					
		Altre prestazioni di terzi	260					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	39					
		Spese generali	144					
		TOTALE	1.309	1.047	8	14-set-97	4	0
19		CRIS - Consorzio Ricerche Innovative per il Sud						
		Napoli	(b)					
		Sviluppo convertitori innovativi per applicazione di trazione						
		Costo del personale	753					
		Formaz. ed addestr. personale	61					
		Viaggi e missioni	33					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	188					
		Altri materiali	428					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	111					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	36					
		Spese generali	188					
		TOTALE	1.798	1.438	10	19-dic-96	6	0
20		CRIS - Consorzio Ricerche Innovative per il Sud						
		Gioia del Colle (BA)	(b)				(d-2)	
		Processi e prodotti innovativi per la combustione						
		Costo del personale	4.725					
		Formaz. ed addestr. personale	343					
		Viaggi e missioni	476					
		Beni non durevoli	4.599					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	2.025					
		Altri materiali	1.502					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.297					
		Altre prestazioni di terzi	315					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	221					
		Spese generali	1.181					
		TOTALE	16.684	13.347	44	31-dic-95	19	3
		TOTALE PROGETTI DI RICERCA	275.283	220.225	663		424	376

(*) : al totale indicato nella colonna degli oneri per compensi e collaudi devono essere aggiunti 33 milioni per oneri di istruttoria relativi al complesso dei progetti di ricerca.

Contratto di Programma "GRUPPO I.R.I.":
Iniziative TELECOM

Tabella 6
Tabella riassuntiva

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	INVESTIMENTI	ONERE STATO (Mln di lire)			NUMERO OCCUPATI (31/12/97)		
		CONTRIBUTO	COLLAUDO ISTRUTTORIE	TOTALE	NUOVI	GIA' ESISENTI	TOTALE
TECONOGICO-INDUSTRIALI	364.010	157.259	1.032	158.291	384	3.512	3.896
CENTRI DI RICERCA	51.056	34.125	226	34.351	639	-	639
PROGETTI DI RICERCA	200.293	160.233	371	160.604	13	-	13
TOTALE	615.359	351.617	1.629	353.246	1.036	3.512	4.548

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I."- ASSETTO FINALE

INIZIATIVE TELECOM

INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI

Tabella 7

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
A1	60186/CI	ITALTEL s.p.a. - L'Aquila						
		Ammod. to dello Stabilimento di L'Aquila - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	6.909					
		Macch. Impianti ed attrezzature	31.813					
		Software	-					
		Terreno	320					
		Totale	39.042					
		Scorte	15.741				da considerare unitamente	
		Totale generale	54.783	25.947	183	12/91	al Progetto 67062/CI	
A2	67062/CI	ITALTEL s.p.a. - L'Aquila						
		Ammod. to dello Stabilimento di L'Aquila - II FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	5.318					
		Macch. Impianti ed attrezzature	33.888					
		Software	-					
		Terreno	-					
		Totale	39.206					
		Scorte	-					
		Totale generale	39.206	11.140	92	12/95	901	1.310
A3	60417/CI	ITALTEL s.p.a. - Carini (PA)						
		Fabbrica automatica - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	129					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	5.263					
		Macch. Impianti ed attrezzature	32.885					
		Software	-					
		Terreno	-					
		Totale	38.277					
		Scorte	15.440				da considerare unitamente	
		Totale generale	53.717	25.336	163	1/92	al Progetto 6C991/CI	
A4	6C991/CI	ITALTEL s.p.a. - Carini (PA)						
		Fabbrica automatica - II FASE						
		Progettazione e direzione lavori	227					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	3.727					
		Macch. Impianti ed attrezzature	28.920					
		Software	-					
		Terreno	-					
		Totale	32.874					
		Scorte	-					
		Totale generale	32.874	10.222	83	9/95	689	735
A5	61895/CI	ITALTEL s.p.a./S. Telematica s.p.a.						
		Ammod.to stabilimento di S. M. Capua Vetere (CE) - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	19					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	1.193					
		Macch. Impianti ed attrezzature	44.380					
		Software	-					
		Terreno	-					
		Totale	45.592					
		Scorte	18.000				da considerare unitamente	
		Totale generale	63.592	29.280	172	12/90	al Progetto 6C100/CI	

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
A6	6C100/CI	**ITALTEL s.p.a./S. Telematica s.p.a.**						
		Ammodernamento stabilimento di S. Maria Capua Vetere (CE) - II FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	-					
		Macch. Impianti ed attrezzature	40.584				Comprende 536 unita' per attivita' di Telecomunicazioni Private di ex ITALTEL Telematica	
		Software	-					
		Terreno	-					
		Totale	**40.584**					
		Scorte	-					
		Totale generale	**40.584**	**9.931**	**99**	**11/97**	**1.580**	**1.580**
A7	61896/CI	**ITALTEL Tecnoelettronica s.p.a.** **Circuiti stampati - L'Aquila**						
		Progettazione e direzione lavori	268					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	20.864					
		Macch. Impianti ed attrezzature	22.648					
		Software	-					
		Terreno	840					
		Totale	**44.620**					
		Scorte	6.000					
		Totale generale	**50.620**	**25.956**	**164**	**12/95**	**193**	**237**
A8	58032/CI	**TELESPAZIO/TELECOM ITALIA** **Scanzano (PA)** **Centro per le Applicazioni Spaziali**						
		Progettazione e direzione lavori	1.289					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	13.882					
		Macch. Impianti ed attrezzature	13.110					
		Software	-					
		Terreno	353					
		Totale	**28.634**					
		Scorte	-					
		Totale generale	**28.634**	**19.447**	**96**	**6/90**	**26**	**34**
		Totale	**308.829**	**157.259**	**0**		**0**	**0**
		Scorte	**55.181**					
TOTALE INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI			**364.010**	**157.259**	**1.032**		**3.389**	**3.896**

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I." - ASSETTO FINALE

INIZIATIVE TELECOM

CENTRI DI RICERCA

Tabella 8

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
B1	66658/CI	**ITALTEL s.p.a. - L'Aquila**						
		Ampliamento - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	431					
		Impianti tecnologici specializzati	-					
		Appar. strument.ne ed attrezz.	5.168					
		Brevetti e licenze	-					
		Col. prova funz. consulenze ecc.	-					
		Acquisizione terreno	-					
		Totale	**5.599**	**3.484**	**35**	**12/91**	**da considerare unitamente al progetto 6C990/CI**	
B2	6C990/CI	**ITALTEL s.p.a. - L'Aquila**						
		Ampliamento - II FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	-					
		Impianti tecnologici specializzati	-					
		Appar. strument.ne ed attrezz.	10.951					
		Brevetti e licenze	-					
		Col. prova funz. consulenze ecc.	-					
		Acquisizione terreno	-					
		Totale	**10.951**	**6.460**	**48**	**10/97**	**198**	**205**
B3	65269/CI	**ITALTEL s.p.a. - Carini (PA)**						
		Ampliamento - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	148					
		Opere civili ed impianti	-					
		Opere edili, imp. Tecnol. specializzati	6.729					
		Appar. strument.ne ed attrezz.	8.120					
		Brevetti e licenze	-					
		Col. prova funz. consulenze ecc.	-					
		Acquisizione terreno	-					
		Totale	**14.997**	**10.812**	**55**	**11/91**	**da considerare unitamente al Progetto 6D082/CI**	
B4	6D082/CI	**ITALTEL s.p.a. - Carini (PA)**						
		Ampliamento - II FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	-					
		Impianti tecnologici specializzati	500					
		Appar. strument.ne ed attrezz.	12.528					
		Brevetti e licenze	-					
		Col. prova funz. consulenze ecc.	-					
		Acquisizione terreno	-					
		Totale	**13.028**	**8.723**	**49**	**12/95**	**300**	**299**
B5	65291/CI	**ITALTEL s.p.a./S. Telematica s.p.a. S. Maria Capua Vetere (CE)**						
		Ampliamento - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	158					
		Impianti tecnologici specializzati	-					
		Appar. strument.ne ed attrezz.	6.323					
		Brevetti e licenze	-					
		Col. prova funz. consulenze ecc.	-					
		Acquisizione terreno	-					
		Totale	**6.481**	**4.646**	**39**	**12/91**	**225**	**135**
TOTALE CENTRI DI RICERCA			**51.056**	**34.125**	**226**		**723**	**639**

I dati relativi al personale si riferiscono alla somma dei distaccati dalle società consorziate e dei dipendenti dei consorzi CERM (utilizzati per i progetti di ricerca)

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I." - ASSETTO FINALE

INIZIATIVE TELECOM
PROGETTI DI RICERCA

Tabella 9

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
C1	1722/91	ITALTEL CERM-AQ s.c.p.a. - L'Aquila						
		Trasmissione - I FASE						
		Costo del personale	7.971					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	638					
		Beni non durevoli	103					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	2.046					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	4.545					
		Altre prestazioni di terzi	542					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	655					
		Spese generali	1.993					
		Totale	18.493	14.794	36	2/93	-	-
C2	6881/92	ITALTEL CERM-AQ s.c.p.a. - L'Aquila						
		Trasmissione - II FASE						
		Costo del personale	20.134					
		Formaz. ed addestr. personale	717					
		Viaggi e missioni	873					
		Beni non durevoli	122					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	2.404					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	7.305					
		Altre prestazioni di terzi	2.596					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	5.034					
		Totale	39.185	31.348	46	9/95	-	-
C3	1160/91	ITALTEL CERM-PA s.c.p.a. - Carini (PA)						
		Commutazione - I FASE						
		Costo del personale	15.702					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	1.570					
		Beni non durevoli	228					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	1.073					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	5.926					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	23					
		Spese generali	3.925					
		Totale	28.447	22.758	42	2/93	-	-
C4	8760/92	ITALTEL CERM-PA s.c.p.a. - Carini (PA)						
		Commutazione - II FASE						
		Costo del personale	31.597					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	1.264					
		Beni non durevoli	433					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	50					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	8.130					
		Altre prestazioni di terzi	300					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	7.899					
		Totale	49.673	39.738	60	12/95	-	-

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
C5	1722/91	**ITALTEL CERM-SMCV s.c.p.a. S. Maria Capua Vetere (CE)**						
		App. telefonici - I FASE						
		Costo del personale	2.812					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	164					
		Beni non durevoli	130					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	-					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.028					
		Altre prestazioni di terzi	115					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	34					
		Spese generali	703					
		Totale	**4.986**	**3.989**	**16**	**12/92**	-	-
C6	1722/BIS/91	**ITALTEL CERM-SMCV s.c.p.a. S. Maria Capua Vetere (CE)**						
		Centralini - I FASE						
		Costo del personale	10.326					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	543					
		Beni non durevoli	514					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	332					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	2.376					
		Altre prestazioni di terzi	327					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	25					
		Spese generali	2.582					
		Totale	**17.025**	**13.620**	**60**	**2/93**		-
C7	7306/92	**ITALTEL CERM-SMCV s.c.p.a. S. Maria Capua Vetere (CE)**						
		Centralini - II FASE						
		Costo del personale	15.130					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	323					
		Beni non durevoli	916					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	1.399					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	4.300					
		Altre prestazioni di terzi	282					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	3.783					
		Totale	**26.133**	**20.906**	**40**	**12/95**	-	-
C8	1021/93	**ITALTEL CERM-AQ s.c.p.a./Italtel Tecnoelettronica s.p.a. - L'Aquila**						
		Tecnol. e processi c.s.						
		Costo del personale	255					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	26					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	386					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	633					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	64					
		Totale	**1.364**	**1.091**	**6**	**12/95**	-	-

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
C9	950/93	CONSORZIO SOFTIN Portici (NA) Sviluppo industriale software						
		Costo del personale	7.456					
		Formaz. ed addestr. personale	1.956					
		Viaggi e missioni	342					
		Beni non durevoli	1					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	262					
		Altri materiali	503					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	833					
		Altre prestazioni di terzi	300					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	1.470					
		Spese generali	1.864					
		Totale	14.987	11.989	36	9/96	25	13
TOTALE PROGETTI DI RICERCA			200.293	160.233	344		25	13

Al totale indicato nella colonna degli oneri per compensi e collaudi devono essere aggiunti 27 milioni per oneri di istruttoria relativi al complesso dei progetti di ricerca.

00A4258

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Convenzione n. 124/90 - Irrigazione piane alte di Larino con acque del fiume Biferno - I lotto. Rettifica della delibera 29 settembre 1999. (Deliberazione n. 8/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera n. 169/99 del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la propria deliberazione in data 29 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1999, con la quale è stata approvata la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione in oggetto e prorogato il termine di scadenza della convenzione medesima;

Rilevato che nella predetta deliberazione il termine di scadenza della convenzione, per mero errore materiale, è stato indicato nel 23 agosto 2000 anziché nel 23 agosto 2003, come correttamente indicato nelle premesse della delibera medesima;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il punto 2 della delibera n. 169/99 è così modificato: «di prorogare il termine di scadenza della convenzione fino al 23 agosto 2003».

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 320

00A4259

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Campania. (Deliberazione n. 3/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle ammini-

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 139, riguardante: «Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 - approvazione del quadro finanziario programmatico»;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 142, riguardante: «Legge n. 449/1998: criteri per il riparto dei 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n. 4/99»;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1999, n. 205, riguardante: «Destinazione di risorse non utilizzate dal Programma regionale di sviluppo legge n. 80/1984 all'intesa istituzionale di programma Governo-giunta della regione Campania»;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Considerato che la proposta d'intesa della regione Campania prevede la stipula di accordi di programma quadro nei seguenti settori: poli e filiere produttive; infrastrutture di supporto alle attività economiche - potenziamento dei collegamenti con le aree industriali - recupero delle aree dismesse; completamenti ed interventi necessari ad avviare a soluzione specifiche problematiche dei principali sistemi urbani; ciclo integrato delle acque - riqualificazione ambientale - difesa del suolo; interconnessione dei sistemi della mobilità; beni ed attività culturali;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Campania;

Sentita nella seduta del 10 febbraio 2000 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Campania, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 322

00A4260

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Puglia. (Deliberazione n. 5/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 139, riguardante: «Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 - approvazione del quadro finanziario programmatico»;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 142, riguardante: «Legge n. 449/1998: criteri per il riparto dei 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n. 4/99»;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Considerato che la proposta d'intesa della regione Puglia prevede la stipula di accordi di programma quadro nelle seguenti aree: sviluppo locale, con particolare riferimento alla promozione dello sviluppo industriale; beni e attività culturali; trasporti pubblici e viabilità; sistema idrico-potabile e depurazione;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Puglia;

Sentita nella seduta del 10 febbraio 2000 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Puglia, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 323

00A4261

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto sociale della Prime Augusta Vita S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1513).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 1985 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami vita rilasciata alla Prime Augusta Vita S.p.a. con sede in Torino, via G. Botero, 18 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 25 novembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Prime Augusta Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate all'art. 6 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Prime Augusta Vita S.p.a. con sede in Torino, con le modifiche apportate all'art. 6 (capitale sociale):

abrogazione dei commi 3 e 4 (revoca parziale della delega al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale da lire 30 miliardi a lire 60 miliardi, limitando la stessa a lire 55 miliardi);

modifica dei commi 1 e 2 (attestazione dell'avvenuto aumento del capitale sociale a lire 55 miliardi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A4262

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto secolare «Discepole del Crocifisso», in Cernusco Lombardone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto secolare «Discepole del Crocifisso», con sede in Cernusco Lombardone (Lecco).

00A4240

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 aprile 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9461
Yen giapponese	98,79
Dracma greca	335,38
Corona danese	7,4525
Corona svedese	8,2630
Sterlina	0,59830
Corona norvegese	8,1733
Corona ceca	36,348
Lira cipriota	0,57445
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,51
Zloty polacco	4,0605
Tallero sloveno	204,0314
Franco svizzero	1,5748
Dollaro canadese	1,3994
Dollaro australiano	1,5840
Dollaro neozelandese	1,8990
Rand sudafricano	6,2679

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4322

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca e sostituzione dei componenti del collegio commissariale preposto alla amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Paoletti.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 12 aprile 2000, l'avv. Umberto Gulina, avv. Bruno Pucci e il prof. Giuseppe Catturi sono revocati dall'incarico di commissari delle S.p.a. Industrie manifatture tessili A. Paoletti, Commerciale Paoletti, Textile Shop, I.FI.P, RE.CO.VE.CO., e delle S.r.l. Expo Sud, Arredo casa, Sud Factoring, Corredi sud, NO.MA.TES. e Commerciale Palermo.

Nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è nominato commissario, in sostituzione dell'avv. Umberto Gulina, dell'avv. Bruno Pucci e del prof. Giuseppe Catturi, il dott. Luigi Petrillo nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

00A4241

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione produttori ortofrutticoli Veneto-Friulana - Mogliano Veneto (Treviso), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Proposta di disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione Asparago bianco di Cimadolmo è riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel regolamento CEE n. 2081/92 e nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le cultivar idonee alla produzione dell'Asparago bianco di Cimadolmo sono:

precoce d'Argenteuil;

gladio;
larac;
dariana;
JM 2001;
JM 2004.

Possono essere presenti negli impianti altre cultivar fino a un massimo del 20%.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica di produzione

La zona geografica di produzione dell'Asparago bianco di Cimadolmo ricade in provincia di Treviso e comprende l'intero territorio comunale di:

Breda di Piave;
Cimadolmo;
Fontanelle;
Mareno di Piave;
Maserada sul Piave;
Oderzo;
Ormelle;
Ponte di Piave;
San Polo di Piave;
Santa Lucia di Piave;
Vazzola,

che viene delimitata ed evidenziata nell'allegata carta geografica.

L'Asparago bianco di Cimadolmo proveniente dalla zona di produzione del comune di Cimadolmo, evidenziata con reticolo nell'allegata carta geografica, può essere designato con la menzione aggiuntiva «Piave».

Art. 4.

Condizioni pedoclimatiche - Tecniche colturali

4.1 - *Condizioni pedoclimatiche.*

Nell'ambito della zona sopra delimitata sono idonee alla coltivazione dell'Asparago bianco di Cimadolmo i terreni, aventi le seguenti caratteristiche: terreni sabbiosi-limosi, di origine alluvionale, sciolti, soffici, con reazione da neutra a subalcalina, permeabili e accuratamente drenati.

Il clima è quello temperato-umido tipico della zona di produzione, caratterizzato da primavere con elevate intensità di pioggia che favoriscono il rapido accrescimento dell'asparago, consentendo l'ottenimento di turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

4.2 - *Condizioni tecnico colturali.*

Scelta del materiale vivaistico:

devono essere impiegate zampe o piantine esenti da malattie.

Sistema di produzione ed impianto:

il periodo di trapianto per le zampe è tra marzo ed aprile;

la densità d'impianto non deve superare le 16 mila piantine e/o zampe per ha, con larghezza tra le file non inferiore a due metri e mezzo.

la coltura non deve succedere a se stessa o ad altre liliacee per almeno ventiquattro mesi. Inoltre la coltura non deve succedere alla bietola, patata, carota e leguminose;

è da eseguire un'analisi completa del terreno ove tale coltura è destinata a ripeterla almeno dopo cinque anni.

Gestione del suolo e nutrizione delle piante:

il terreno destinato all'impianto deve essere preparato procedendo ad una aratura leggera, preceduta o seguita da ripuntatura profonda;

per la formazione dei cumuli per la produzione di turioni bianchi non deve essere impiegato l'aratro ma un'attrezzatura idonea;

è d'obbligo la pacciamatura per la produzione di turioni bianchi. In caso di utilizzo di film plastico nero lo spessore minimo deve essera di 0,1 mm;

mediamente un quintale di asparago asporta: 2,5 kg di azoto, 0,7 kg di fosforo, 2,25 kg di potassio; tali quantitativi sono da reintegrare con la concimazione. L'azoto ed il potassio vanno distribuiti da maggio a fine luglio, il fosforo ed il boro a fine autunno - inizio inverno;

la concimazione minerale deve essere integrata con ammendanti organici;

l'asparago abbisogna di irrigazioni. In periodo siccitoso sono da apportare 50 mm di acqua ogni 10 giorni. In relazione al livello pluviometrico, si rendono in media necessari 3-4 interventi irrigui da giugno a tutto agosto.

Difesa fitosanitaria:

la difesa fitosanitaria deve fondarsi sulla corretta applicazione delle tecniche agronomiche. Deve pertanto fare ricorso alle tecniche di lotta integrata indicate dai servizi fitosanitari preposti o di lotta biologica in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi di chimici.

4.3 - *Raccolta.*

La raccolta inizia a partire dal terzo anno. I primi turioni si raccolgono in marzo (il venti circa) ed il periodo di raccolta si protrae per 15-20 giorni al terzo anno di impianto, per 40-60 giorni dal quarto anno in poi.

Il periodo di raccolta non deve in ogni caso protrarsi oltre il 30 maggio. La produzione massima prevista è di 7000 kg/ha.

I turioni di Asparago bianco di Cimadolmo vanno raccolti nelle ore più fresche della giornata e con minore intensità di luce.

Art. 5.

Controlli

Gli impianti idonei alla produzione della IGP «Asparago bianco di Cimadolmo» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 2, del regolamento CEE n. 2081/92.

Ai fini dell'espletamento dei controlli e per garantire la rintracciabilità del prodotto, il produttore è tenuto a presentare all'organismo di controllo la denuncia di inizio raccolta, indicando l'eventuale centro di lavorazione e confezionamento, e successivamente annotare su apposito registro con cadenza settimanale i quantitativi prodotti ed eventualmente conferiti al predetto centro. Infine il produttore, entro trenta giorni dalla data indicata di fine raccolta, deve presentare al citato organismo di controllo una denuncia finale della produzione annuale.

Art. 6.

Caratteristiche del prodotto

I turioni dell'«Asparago bianco di Cimadolmo» devono essere totalmente bianchi, così come previsto dalla normativa comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi.

Inoltre i turioni dell'«Asparago bianco di Cimadolmo» devono essere:

interi;

di aspetto e di odore freschi;

sani;

esenti da attacco di roditori o insetti;

praticarnente esenti da ammaccature;

puliti, e cioè praticamente privi di terra e di qualsiasi altra impurità;

privi di umidità esterna eccessiva, cioè sufficientemente asciutti dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda (i turioni possono essere lavati non immersi);

privi di odore o sapore estraneo.

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.

Inoltre i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. Sono tollerati lievi spacchi sopraggiunti dopo la raccolta purché non superino i limiti previsti dalle tolleranze.

L'«Asparago bianco di Cimadolmo», ai fini dell'immissione al consumo, è classificato nelle seguenti due categorie, aventi le relative caratteristiche previste dalla normativa Comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi:

categoria extra;

categoria prima.

Art. 7.

Conservazione e condizionamento

1. *Conservazione:*

Dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione entro dodici ore, consegnati in mazzi o alla rinfusa.

Per la loro conservazione è indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento del prodotto tramite conservazione a temperatura idonea.

2. *Condizionamento.*

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione. Al condizionamento il prodotto deve essere privo di qualsiasi corpo estraneo.

I turioni devono essere presentati in una delle maniere seguenti:

a) in mazzi saldamente legati da 0,5 kg a 3 kg. I turioni che si trovano sulla parte esterna di ciascun mazzo devono corrispondere per aspetto e dimensione alla media di quelli che lo costituiscono. I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio; ogni mazzo può essere prottetto da carta. In uno stesso imballaggio i mazzi devono essere dello stesso peso e della stessa lunghezza;

b) in imballaggi unitari o disposti nell'imballaggio a strati ma non i mazzi.

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo e deve contenere solo turioni della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro.

Art. 8.

Etichettatura

L'etichetta deve essere posta a fascia nella zona centrale del mazzo o al di sopra della confezione (per il prodotto presentato in imballaggi unitari).

In etichetta la designazione della I.G.P. deve essere indicata attraverso le diciture: «Asparago bianco di Cimadolmo» e «Indicazione geografica protetta», in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e colorimetria.

Sull'etichetta deve essere apposto il sigillo di garanzia contenente il logo, ovvero il simbolo distintivo dell'indicazione geografica protetta, la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati in allegato al presente disciplinare.

Sulla etichetta può riportarsi la menzione «Piave» soltanto per l'Asparago proveniente dalla relativà area di coltivazione delimitata nell'art. 3.

È fatto divieto di usare, nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 qualsiasi altra indicazione ed aggettivazione aggiuntiva, diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

LOGO "ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO"
I.G.P.

Composizione colori logo Asparago bianco di Cimadolmo

Scritta Asparago bianco: 100% Black.

Scritta Cimadolmo: Fascia in negativo 100% magenta, 100% Yellow.

Righe in oro: oro pantone 871 C.

Verde: 100% yellow, 70% cyan.

Selezione Cielo: colori di quadricromia universali: cyan, magenta, yellow, black.

lettura lato sinistro: yellow 0%;
black 0%;
cyan 20%;
magenta 15%;

lettura lato destro: yellow 0%;
Black 0%;
Cyan 50%;
Magenta 30%.

Selezione mazzo asparagi: colori di quadricromia universali: cyan, magenta, yellow, black:

lettura lato sinistro: yellow 70%;
black 0%;
cyan 10%;
magenta 30%;

lettura lato destro: yellow 70%;
black 10%;
cyan 10%;
magenta 30%.

00A4263

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Olbia

Il direttore generale dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, in virtù dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, ha espresso, con provvedimento n. 271/U del 3 marzo 2000, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 2, comma 11-*ter,* della legge 19 luglio 1983, n. 237, il parere su alcune proposte di modifica al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Olbia, adottate dal commissario straordinario del consorzio con deliberazione n. 480 del 24 novembre 1999.

00A4264

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia, con delibera n. 71 adottata il 25 febbraio 2000, ha nominato conservatore dell'ufficio del registro delle imprese il segretario generale dott. Ettore Neri ai sensi dell'art. 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

00A4265

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 febbraio 2000, recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 58, prima colonna, relativamente alla provincia di Avellino, al secondo rigo, dove è scritto: «... provvidenze di cui *al*'art. 3, comma *2*, lettera b), ...», leggasi: «... provvidenze di cui *all*'art. 3, comma *3*, lettera b), ...».

00A4305

Comunicato relativo all'estratto decreto del Ministero della sanità n. 208 del 28 gennaio 2000 recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano "Acqua borica", "Alcool saponato", "Amido glicerolato", "Antiscottatura", "Argento Proteinato", "Blu di metilene", "Calcio carbonato e magnesio idrossido", "Canfora", "Carbone composto", "Chinina solfato", "Citromagnesiaca limonata", "Cotone emostatico", "Cristal violetto", "Fosfato sodico acido", "Fucsina Fenica", "Glicerina Fenica", "Glicerolo", "Glicerolo camomilla e malva", "Iodio", "Iodio iodurato", "Ipecacuana", "Ittiolo", "Lassativi vegetali", "Lidocaina cloridrato e idrocortisone acetato", "Lievito di birra", "Litio carbonato", "Matita emostatica", "Merbromina", "Microclismi di glicerina Viti", "Miele rosato", "Olio di ricino", "Olio di vaselina", "Olio gomenolato", "Paracetamolo", "Pasta di Lassar", "Potassio Permanganato", "Prometazina", "Salicilico", "Sangen", "Sodio bicarbonato", "Solfo alcalino", "Supposte di glicerina Viti", "Talco mentolato", "Tusseval", "Vaselina borica", "Vitialgin", "Zinco all'acqua" e "Zinco ossido"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

alla pag. 69, seconda colonna, relativamente alla specialità medicinale «ALCOOL SAPONATO», al terzo rigo, dove è scritto: «flacone *100* ml - A.I.C. n. 030319038/G.», leggasi: «flacone *1000* ml - A.I.C. n. 030319038/G.»;

alla pag. 70, prima colonna, relativamente alla specialità medicinale «MICROCLISMI DI GLICERINA VITI», dove è scritto: «AD 6 microclismi 9 g - A.I.C. n. 027857010/*G.*», leggasi: «AD 6 microclismi 9 g - A.I.C. n. 027857010.»;

alla pag. 70, seconda colonna, relativamente alla specialità medicinale «TUSSEVAL», dove è scritto: «sciroppo g 125 - A.I.C. n. 019613049/*G.*», leggasi: «sciroppo g 125 - A.I.C. n. 019613049.».

00A4306

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.